Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0111

Relazione interlocutoria sulla proposta relativa al quadro finanziario pluriennale 2028-2034

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (COM(2025)0571 – C10-0000/2025 – 2025/0571R(APP))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 8, 285, 287, 311, 312, 323 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2025, dal titolo "Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034" (COM(2025)0570),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025 (COM(2025)0571),

– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025 (COM(2025)0574),

– vista la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025 (COM(2025)0572),

– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia[1],

1 GU C, C/2026/575, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/575/oj.

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2025 sul ruolo degli investimenti della politica di coesione per risolvere l'attuale crisi abitativa[2],

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2026 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2025[3],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[4],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto)[5],

– vista la relazione di Enrico Letta, del 10 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato) ("relazione Letta"),

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European Competitiveness" (Il futuro della competitività europea) ("relazione Draghi"),

– vista la relazione di Sauli Niinistö, del 30 ottobre 2024, dal titolo "Safer together – strengthening Europe’s civilian and military preparedness and readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza civile e militare dell'Europa) ("relazione Niinistö"),

– vista la comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2026, sulle regioni orientali dell'UE al confine con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina – Regioni forti per un'Europa sicura (COM(2026)0082),

– viste le sue risoluzioni sulle regioni ultraperiferiche e sui paesi e territori d'oltremare, le relative politiche in atto e le pubblicazioni della Commissione riguardanti il sostegno specifico a tali regioni, in particolare nel settore dell'agricoltura,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2025, dal titolo "Una bussola culturale per l'Europa" (COM(2025)0785),

2 GU C, C/2026/1474, 9.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1474/oj.
3 Testi approvati, P10_TA(2026)0013.
4 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
5 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 22 gennaio 2026, sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 22 gennaio 2026, sulla proposta relativa alle risorse proprie del 2025,

– vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni, del 15 ottobre 2025, sulla proposta relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034,

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 4 marzo 2026, sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2027, compreso il pacchetto sulle risorse proprie,

– viste tutte le pertinenti relazioni della Corte dei conti europea relative al quadro finanziario pluriennale,

– visto l'accordo adottato il 19 dicembre 2022 a Montreal in occasione della 15ª conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) ("quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità"),

– visto l'accordo adottato il 12 dicembre 2015 a Parigi in occasione della 21ª conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP21) ("accordo di Parigi"),

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

– visti l'incontro o gli incontri tra i presidenti a norma dell'articolo 324 TFUE,

– vista la lettera in data 6 gennaio 2026 della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, in qualità di Presidente di turno del Consiglio, e alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sulla politica agricola comune nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034,

– visto l'articolo 107, paragrafo 5, del suo regolamento,

– vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (A10-0105/2026),

A. considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;

B. considerando che l'attuale QFP si è presto dimostrato insufficiente ad affrontare una serie di crisi, l'inflazione e nuove sfide politiche

che non erano state previste e che non avrebbero potuto essere previste al momento della sua adozione; che, al fine di garantire i finanziamenti necessari, il QFP ha raggiunto i propri limiti, in particolare a seguito di un ricorso senza precedenti alle disposizioni in materia di flessibilità e agli strumenti speciali, dopo aver esaurito i margini disponibili, nonché di varie modifiche al QFP; che tali strumenti non sono destinati a sostituire una sana pianificazione di bilancio a lungo termine; che ciò ha fatto sì che programmi come la politica di coesione siano stati ripetutamente utilizzati per rispondere a emergenze, rendendo in tal modo difficile il conseguimento dei loro obiettivi iniziali a lungo termine;

C. considerando che la revisione intermedia del QFP concordata nel 2024 si è dimostrata indispensabile per far fronte alle priorità e alle sfide emergenti e che la mancanza di risorse continua a compromettere l'attuale QFP fino ad oggi;

D. considerando che la definizione del nuovo QFP sarà un momento cruciale per l'Unione, in quanto offrirà la possibilità di adottare una visione comune e di decidere sulle future priorità politiche come pure sulla capacità dell'Unione di realizzarle; che il finanziamento delle nuove priorità e delle priorità tradizionali dovrebbe essere equilibrato al fine di salvaguardare le politiche comuni dell'Unione su cui si basa il suo progetto politico; che il prossimo QFP dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà;

E. considerando che il contesto globale è caratterizzato da tensioni geopolitiche, volatilità economica, rischi per la sicurezza energetica, calamità climatiche e minacce alla sicurezza in evoluzione, in particolare il ritorno della guerra ad alta intensità nel vicinato dell'UE, il che sottolinea la necessità di un bilancio dell'UE in grado di adattarsi agli shock sia interni che esterni, in particolare attraverso investimenti nell'industria, la duplice transizione, la connettività e le infrastrutture, nonché la preparazione e la protezione civili e investimenti nelle politiche sociali;

F. considerando che il prossimo QFP deve garantire che il bilancio dell'UE continui a essere uno strumento di investimento e permanga indispensabile per venire incontro alle esigenze delle persone e sostenere le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI);

G. considerando che le politiche di lunga data dell'UE contemplate dalla proposta relativa ai piani di partenariato nazionale e regionale (piani NRP) sono politiche fondamentali del progetto europeo e contribuiscono alla resilienza, alla coesione, alla convergenza e all'autonomia dell'Unione europea, essendo al contempo fondamentali per la sua sicurezza e sovranità nell'attuale contesto internazionale, nonché per la sua stabilità economica, sociale e territoriale e per i suoi obiettivi di sostenibilità;

H. considerando che l'Unione si trova ad affrontare un crescente divario di competitività in una realtà geopolitica ed economica in evoluzione, che ne compromette la produttività a lungo termine, l'autonomia strategica, la resilienza e la capacità di agire; che l'Unione deve rafforzare in modo significativo la sua capacità di investimento per essere competitiva a livello mondiale;

I. considerando che le nuove realtà tecnologiche dovrebbero beneficiare di un sostegno adeguato nel prossimo QFP;

J. considerando che alla luce dei drastici tagli al bilancio dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (*United States Agency for International Development* - USAID), il bilancio dell'UE deve sostenere il ruolo dell'Unione quale principale fornitore mondiale di aiuti allo sviluppo e finanziamenti per il clima, in linea con gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione;

K. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che le violazioni di tali valori compromettono la coesione dell'Unione, erodono i diritti dei suoi cittadini e indeboliscono la fiducia reciproca tra gli Stati membri;

L. considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere;

M. considerando che, secondo le stime della Commissione, il fabbisogno di investimenti supplementari per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 è pari all'1,5 % del prodotto interno lordo all'anno rispetto al decennio 2011-2020 e che il bilancio dell'UE non è in grado da solo di colmare tale divario; che i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la crisi dell'inquinamento generano considerevoli costi sanitari ed economici; che è essenziale che l'UE investa in programmi con obiettivi climatici e ambientali;

N. considerando che, a norma dell'articolo 191 TFUE, la politica dell'UE in materia ambientale deve basarsi sul principio di precauzione;

O. considerando che, a norma dell'articolo 349 TFUE, l'Unione deve sostenere le regioni ultraperiferiche; che il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) ha svolto un ruolo importante a tale riguardo;

P. considerando che gli Stati membri mantengono il diritto di stabilire il proprio mix energetico;

Q. considerando che il patto per il Mediterraneo è un quadro globale dell'UE inteso a rafforzare partenariati strutturati e duraturi con i partner del Mediterraneo meridionale;

R. considerando che, a norma del protocollo n. 10 su Cipro, l'applicazione dell'*acquis* dell'UE è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica cipriota non esercita un controllo effettivo; che tale situazione eccezionale impedisce da decenni ai legittimi proprietari di terreni di accedere ai loro beni, di utilizzarli e di fruirne; che il diritto alla proprietà è tutelato dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

S. considerando che i pagamenti connessi a NextGenerationEU (NGEU) hanno avuto un impatto significativo sulla procedura annuale di bilancio nell'ambito dell'attuale QFP, in quanto gli oneri finanziari non erano destinati a essere coperti al di sopra dei massimali proposti dal Parlamento; che il rimborso di NGEU inciderà sul prossimo QFP, in considerazione della necessità di rimborsare sia gli interessi che il capitale;

T. considerando che, il 16 luglio 2025, la Commissione ha presentato una serie di proposte sul regolamento sul QFP 2028-2034 e sulla decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE, cui hanno fatto seguito proposte legislative riguardanti l'istituzione di nuovi programmi, fondi e strumenti dell'UE;

1. sottolinea che il prossimo QFP deve dotare l'Unione dei mezzi finanziari necessari per rispondere a un contesto geopolitico, economico e sociale in rapida evoluzione, realizzando nel contempo sia le politiche di lunga data che le priorità emergenti; insiste sul fatto che il bilancio dell'UE deve rimanere un bilancio di investimento in grado di sostenere i cittadini, le regioni e le imprese, in particolare le PMI, rafforzando nel contempo la resilienza, la competitività e la coesione sociale dell'Unione;

2. chiede che il QFP 2028-2034 sia fissato all'1,27 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE, mentre il servizio del debito di NGEU, che rappresenta un ulteriore 0,11 % dell'RNL dell'UE, dovrebbe essere escluso dall'1,27 % e contabilizzato al di sopra dei massimali; ribadisce che il prossimo QFP deve avere dimensioni più ambiziose, in quanto l'attuale livello di finanziamento non corrisponde alle ambizioni politiche dell'Unione e deve essere protetto dagli shock inflazionistici; sottolinea che tale livello rappresenta il minimo necessario per consentire all'Unione di rispettare i suoi impegni sanciti dai trattati, rispondere alle aspettative dei cittadini e affrontare sfide importanti, quali il ritorno della guerra su larga scala nel vicinato immediato dell'UE, minacce alla sicurezza in evoluzione, un contesto economico e sociale estremamente difficile, un divario di competitività e l'aggravarsi della crisi climatica e della biodiversità;

3. si oppone fermamente a qualsiasi approccio che porti alla frammentazione del mercato unico o alla rinazionalizzazione del bilancio dell'UE e respinge fermamente qualsiasi passo verso

un'Unione a più velocità; ritiene che l'approccio della Commissione di "un unico piano per Stato membro" comprometta le politiche dell'UE sancite dai trattati, crei un'inutile concorrenza tra i beneficiari, metta a repentaglio la dimensione europea della spesa, indebolisca la governance multilivello, metta in discussione i principi di sussidiarietà e proporzionalità e riduca la trasparenza;

4. chiede un aumento della dotazione della rubrica 1 per mantenere almeno i finanziamenti al livello dell'attuale QFP; chiede pertanto finanziamenti solidi, distinti e adeguati per la politica agricola comune (PAC), la politica comune della pesca, la politica di coesione, il Fondo sociale europeo e gli affari interni; insiste, in tale contesto, sulla piena assegnazione a tali politiche degli importi non riservati nell'ambito dei piani NRP, garantendo in tal modo una maggiore prevedibilità per i beneficiari finali; ribadisce la necessità di mantenere un quadro e norme di attuazione orizzontali per tali politiche, compresa la condizionalità relativa allo Stato di diritto, al fine di garantire la coerenza ed evitare la frammentazione; chiede l'istituzione di capitoli regionali conformemente ai quadri istituzionali degli Stati membri e il pieno coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella progettazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi della rubrica 1, sulla base dei principi della gestione concorrente, della governance multilivello e del partenariato;

5. accoglie con favore il significativo rafforzamento delle politiche incluse nella rubrica 2, in linea con le richieste di lunga data del Parlamento, che rappresenta un raddoppio delle risorse rispetto al periodo attuale e che doterà l'Unione di strumenti migliori per rispondere alle sfide future in un contesto globale sempre più imprevedibile; riconosce la necessità di rafforzare la capacità dell'Unione di agire in settori strategici chiave, tra cui la competitività, la difesa e la sicurezza, la ricerca e l'innovazione, la duplice transizione, le infrastrutture, la salute e la preparazione alle crisi, l'istruzione e la cultura;

6. chiede pertanto un adeguato rafforzamento dei programmi prioritari nell'ambito della rubrica 2, tra cui il Fondo europeo per la competitività (ECF), Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), Erasmus +, AgoraEU e il meccanismo di protezione civile dell'UE (UCPM +), destinando stanziamenti al programma UE per la salute (EU4Health) e alle azioni relative al programma LIFE nell'ambito dell'ECF;

7. accoglie con favore l'aumento delle risorse per la rubrica 3 quale segnale dell'impegno dell'Unione a rafforzare il suo ruolo di attore globale; ritiene, tuttavia, che il livello di finanziamento proposto rimanga insufficiente in considerazione della portata delle sfide globali;

8. chiede pertanto un adeguato rafforzamento della rubrica 3, che consenta all'UE di sostenere il futuro allargamento, far fronte alle crescenti esigenze connesse allo sviluppo, alle crisi umanitarie e alla costruzione della pace, di fornire sostegno all'Ucraina e ad altri partner e di difendere i valori dell'Unione, i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo, rafforzando nel contempo il multilateralismo; insiste sul fatto che gli aiuti umanitari devono continuare a essere separati ed erogati attraverso un quadro coerente con una base di riferimento annuale dotata di risorse sufficienti; chiede un rafforzamento della dotazione per i paesi e territori d'oltremare, tenendo conto delle recenti minacce all'integrità territoriale della Groenlandia e del più ampio contesto geopolitico;

9. sottolinea che il prossimo QFP deve concentrarsi sul finanziamento dei beni pubblici europei con un valore aggiunto distinguibile rispetto alla spesa nazionale, come i progetti transfrontalieri; ricorda che i cittadini e le imprese europei chiedono un'azione dell'UE; chiede investimenti strategici mirati dei fondi dell'UE per soddisfare le loro esigenze in settori prioritari quali l'edilizia abitativa, l'energia e la sicurezza;

10. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a uno strumento di flessibilità rafforzato e chiede che sia integrato con risorse aggiuntive, segnatamente i margini non spesi e i rientri di capitale da strumenti finanziari, fatte salve le norme settoriali; chiede la mobilitazione di un'apposita riserva di solidarietà per le calamità naturali al di sopra dei massimali del QFP come strumento di ultima istanza per finanziare la risposta dell'UE a esigenze specifiche al suo interno a seguito di danni causati da calamità naturali;

11. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le proposte della Commissione trasferiscono le principali decisioni politiche e di bilancio ai programmi di lavoro della Commissione che sono adottati senza il coinvolgimento dei colegislatori; sottolinea che tutte le scelte politiche sostanziali devono essere stabilite nei pertinenti atti di base, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in qualità di colegislatore e autorità di bilancio; sottolinea che la semplificazione non deve andare a scapito della trasparenza, della responsabilità democratica o del ruolo di controllo del Parlamento; esprime profonda preoccupazione per il diffuso ricorso a finanziamenti non collegati ai costi per una parte sostanziale dei programmi nell'ambito del prossimo QFP e avverte che, in assenza di garanzie adeguate, tale approccio comporta rischi sostanziali e indebolisce la verificabilità;

12. sottolinea che il rispetto dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per accedere ai fondi dell'UE; insiste sull'importanza di un insieme di strumenti integrato e coerente a

tutela dei valori dell'UE, che comprenda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'intero bilancio dell'UE; insiste su un approccio rigoroso per garantire che i legittimi destinatari finali non siano penalizzati a seguito di violazioni dello Stato di diritto da parte dei loro governi;

13. ribadisce con forza la cruciale necessità di entrate sostenibili, prevedibili e resilienti per il bilancio dell'UE a norma dell'articolo 310 TFUE, che dovrebbero corrispondere al versante delle spese nonché alle priorità strategiche e alle esigenze di finanziamento individuate dell'UE; ribadisce il fermo impegno del Parlamento a introdurre nuove risorse proprie, non solo per il rimborso del debito di NGEU, ma anche per finanziare le maggiori ambizioni politiche dell'Unione; accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a individuare nuove risorse proprie e a proporre alcuni adeguamenti per le risorse proprie tradizionali; sostiene l'approccio "a paniere" più ampio proposto dalla Commissione e invita il Consiglio a sbloccare la situazione di stallo registrata dal 2020 in relazione a un paniere di nuove risorse proprie autentiche, per giungere a un livello di entrate di almeno 60 miliardi di EUR all'anno; sottolinea l'importanza della proposta della Commissione relativa a un nuovo tipo di meccanismo di crisi che potrebbe offrire all'Unione la capacità di rispondere rapidamente a sviluppi imprevisti; sottolinea che il Parlamento approverà soltanto un bilancio a lungo termine, incluso il versante delle entrate, che sia adatto allo scopo per l'Unione in un mondo che cambia;

14. ritiene che le posizioni esposte nella presente relazione interlocutoria costituiscano il mandato del Parlamento per i negoziati sul QFP e debbano essere prese in considerazione dal Consiglio a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, TFUE al fine di ottenere l'approvazione del Parlamento; è pronto a lavorare in modo costruttivo e ad avviare negoziati significativi con il Consiglio per elaborare un bilancio a lungo termine che risponda alle esigenze dell'Unione; chiede che sia raggiunto un rapido accordo tra le istituzioni entro la fine del 2026, al fine di consentire una tempestiva adozione del QFP e l'attuazione dei programmi di spesa a partire dal 1º gennaio 2028;

Questioni relative al QFP

15. chiede che il Parlamento europeo sia coinvolto in tutte le fasi della procedura di adozione del QFP, come previsto dai trattati all'articolo 312, paragrafo 5, TFUE; ritiene che il Consiglio debba tenere debitamente conto della posizione del Parlamento qui esposta al fine di ottenere l'approvazione del Parlamento a norma dell'articolo 312 TFUE;

Volume totale

16. ricorda la sua posizione secondo cui, "in un mondo in rapida evoluzione in cui i cittadini si aspettano giustamente di più dall'Unione e dal suo bilancio e in cui l'Unione si trova a fare i conti con un numero crescente di crisi e sfide globali, il prossimo QFP deve essere dotato di maggiori risorse rispetto al periodo 2021-2027, discostandosi dal livello storicamente restrittivo e autoimposto dell'1 % dell'RNL"; si rammarica che la Commissione, anziché presentare una proposta realmente ambiziosa, si nasconda dietro un importo nominale di 2 000 miliardi di EUR a prezzi correnti, che in realtà ammonta solo a 1 763 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025, pari all'1,26 % dell'RNL dell'UE, di cui lo 0,11 % è destinato ai rimborsi di NGEU; deplora che ciò si traduca in un aumento simbolico inferiore a 0,01 punti percentuali dell'RNL dell'UE per i programmi dell'UE, congelando di fatto il bilancio in termini reali; sottolinea che l'eliminazione graduale del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) ridurrà ulteriormente in modo sostanziale la capacità di spesa complessiva dell'Unione; ritiene che il livello proposto non consentirà all'Unione di rispettare i suoi impegni sanciti dai trattati, né di rispondere alle importanti sfide geopolitiche future, tra cui la crisi climatica e della biodiversità, che è affrontata meglio a livello dell'Unione, nonché la crisi del costo della vita;

17. chiede che il QFP 2028-2034 sia fissato all'1,27 % dell'RNL dell'UE, esclusi i rimborsi di NGEU; ritiene che il servizio del debito di NGEU dovrebbe essere trattato separatamente dagli stanziamenti per i programmi dell'UE nell'ambito della futura architettura del QFP, portando l'importo totale all'1,38 % dell'RNL dell'UE; sottolinea che tale livello rappresenta il minimo assoluto per consentire all'Unione di rispettare i suoi impegni, rispondere alle sfide geopolitiche e conseguire i suoi obiettivi strategici;

18. si rammarica che il rimborso di NGEU quale presentato dalla Commissione integri le rate annuali al di sotto dei massimali del QFP a partire dal 2028; sottolinea che il piano di rimborso rivisto deve garantire che il servizio del debito di NGEU non escluda la spesa essenziale dell'UE e non comprometta la capacità dell'Unione di affrontare crisi future; ricorda pertanto la sua posizione di lunga data secondo cui gli stanziamenti legati al rimborso di NGEU dovrebbero essere contabilizzati al di sopra dei massimali;

19. sostiene fermamente il metodo di adeguamento tecnico proposto, che tiene conto dell'inflazione effettiva, essenziale per salvaguardare il potere d'acquisto del bilancio dell'UE in periodi di shock inflazionistici; accoglie con favore tale meccanismo, che è fondamentale per proteggere i programmi dell'UE in modo che i cittadini non risentano dell'inflazione;

20. chiede, in tale contesto, che sia garantito il livello di finanziamento dei programmi e delle politiche dell'UE, come indicato negli allegati I e II della presente risoluzione; chiede che i pertinenti massimali di

impegno e di pagamento siano adeguati di conseguenza;

Rubrica 1

21. osserva che alla rubrica 1 "Modello sociale europeo e qualità della vita" sono assegnati 797,2 miliardi di EUR a prezzi 2025, escluso l'importo previsto per il rimborso di NGEU, che corrispondono al 45 % del totale del QFP 2028-2034; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale importo è inferiore rispetto ai 810,1 miliardi di EUR stanziati nel QFP 2021-2027, che corrispondono al 65 % del totale; ritiene che tale riduzione sostanziale sia inaccettabile, in considerazione dell'importanza cruciale di mantenere le politiche di lunga data dell'Unione;

22. si rammarica che la proposta di regolamento sui piani NRP (COM(2025)0558), che fonde diverse politiche in un unico piano per Stato membro, generi una notevole incertezza in merito alla prevedibilità dei finanziamenti per i beneficiari finali, crei un'inutile concorrenza rispetto alle risorse finanziarie disponibili tra i beneficiari delle politiche e politicizzi la distribuzione dei finanziamenti dell'UE, comportando il rischio di una maggiore complessità e di compromessi tra le priorità; insiste sul fatto che l'approccio che prevede "un unico piano per Stato membro" erode implicitamente la dimensione europea del bilancio dell'UE e gli obiettivi delle politiche comuni dell'UE, comporta un'eccessiva centralizzazione che mette in discussione i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esclude le autorità regionali e locali e i portatori di interessi pertinenti da un ruolo significativo nella definizione delle priorità e compromette la governance multilivello e la dimensione territoriale della spesa; ritiene che gli importi non riservati nell'ambito dei piani NRP dovrebbero essere interamente assegnati per offrire prevedibilità ai beneficiari finali; avverte inoltre che la significativa riduzione dei finanziamenti nella rubrica 1 rischia anche di compromettere le politiche dell'UE sancite dai trattati e gli obiettivi dell'Unione di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, salvaguardare i suoi processi democratici, lo Stato di diritto e i diritti sociali e garantire la sicurezza alimentare e un tenore di vita equo per gli agricoltori e i pescatori, come pure la tutela dell'ambiente e della biodiversità; ribadisce la necessità di evitare la frammentazione e di mantenere il quadro di attuazione orizzontale, in particolare le norme e i principi generali quali il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, che dovrebbe applicarsi in modo uniforme in tutte le politiche contemplate dai piani NRP, garantendo nel contempo disposizioni di attuazione coerenti e uniformi;

23. sottolinea che è indispensabile mantenere la dimensione europea del bilancio dell'UE quale strumento fondamentale per conseguire obiettivi comuni, esprimere la solidarietà dell'Unione e fornire beni pubblici europei; sottolinea che il bilancio dell'UE deve rimanere la

spina dorsale finanziaria a sostegno dell'approfondimento dell'integrazione dell'Unione, evitando la frammentazione o la rinazionalizzazione delle principali politiche dell'Unione, promuovendo la coesione territoriale, economica e sociale in tutte le regioni dell'UE, anche affrontando i persistenti vincoli strutturali che interessano le regioni periferiche, insulari e ultraperiferiche, e garantendo condizioni di concorrenza leale e pari opportunità per tutti i territori negli Stati membri, senza lasciare indietro nessuno e nessuna regione; ritiene inoltre che il bilancio dell'UE dovrebbe contribuire ad affrontare la crisi del costo della vita e le crescenti disuguaglianze, nonché a conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità, attraverso investimenti in settori chiave pertinenti;

24. respinge qualsiasi passaggio a un'Europa a più velocità, in cui la partecipazione differenziata e una combinazione di politiche con obiettivi, orizzonti temporali e logiche di attuazione diversi compromettano l'unità e la coerenza delle politiche e dei programmi dell'UE; è fortemente preoccupato per il fatto che un unico strumento con molteplici livelli di obiettivi, garanzie e obblighi di comunicazione può aumentare la complessità, indebolire la responsabilità e compromettere l'efficacia dell'attuazione; avverte che un siffatto approccio, in virtù del quale gli Stati membri decidono l'assegnazione specifica dei fondi dell'UE, frammenterebbe il mercato unico, creerebbe vantaggi competitivi sleali e indebolirebbe il principio di solidarietà che è alla base dell'integrazione europea e della convergenza verso l'alto;

25. chiede finanziamenti separati, sufficienti e chiaramente circoscritti per la PAC, la politica comune della pesca, la politica di coesione e il Fondo sociale europeo, al fine di rafforzare la resilienza territoriale a lungo termine, la coesione sociale e la fiducia nel progetto europeo, come anche la convergenza verso l'alto;

26. si rammarica della proposta di ridurre i finanziamenti per la PAC dopo il 2027; chiede che nel prossimo QFP sia riservato un bilancio specifico e solido per la PAC, con una dotazione di 433,01 miliardi di EUR a prezzi correnti (pari a 385,12 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025), al fine di garantire la sicurezza e la sovranità alimentari, la competitività e un tenore di vita equo per gli agricoltori, e consentire loro di passare a pratiche più sostenibili, compresa la gestione sostenibile dei terreni e delle risorse idriche; chiede altresì una rete di sicurezza dell'unità rafforzata, responsabile e più agile nell'ambito del quadro orizzontale dei piani NRP; sottolinea la necessità di preservare pienamente l'integrità del mercato interno e di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori nei diversi Stati membri; chiede il proseguimento e il rafforzamento delle misure che garantiscono la redditività delle zone rurali, anche attraverso LEADER e uno sviluppo locale di tipo partecipativo; sottolinea che affrontare le sfide climatiche, ambientali, della perdita di biodiversità e di altro tipo che

interessano le zone rurali, il settore agricolo e la sicurezza alimentare contribuisce alla redditività economica e alla competitività del settore e delle zone rurali, nonché alla stabilità a lungo termine della produzione agricola; mette in evidenza la necessità di sostenere investimenti su misura, compresi quelli che promuovono l'inclusione sociale che rendono l'agricoltura più attraente per i giovani, le donne e i nuovi agricoltori;

27. deplora la significativa riduzione del bilancio, oltre alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla pesca tra diverse rubriche di bilancio; chiede di garantire che la dotazione riservata alla pesca e all'acquacoltura nel QFP ammonti ad almeno 7,29 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 6,50 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025), al fine di affrontare le sfide cui devono far fronte tali settori; sottolinea, inoltre, che il finanziamento aggiuntivo per la dimensione esterna della pesca nell'ambito della rubrica 3 dovrebbe ammontare a 1,69 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 1,50 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) anche per gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e le organizzazioni regionali di gestione della pesca; ribadisce che la politica comune della pesca contribuisce ad assicurare ai pescatori un reddito stabile e prospettive a lungo termine, proteggendo nel contempo gli ecosistemi marini sostenibili, che sono fondamentali per la competitività del settore; invita a prestare particolare attenzione alla flotta da pesca dell'UE per migliorarne la sicurezza, tra l'altro contrastando la pesca illegale e migliorando le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la sostenibilità e consentendo la modernizzazione della flotta dell'Unione e il ricambio generazionale; chiede, inoltre, che il prossimo QFP garantisca finanziamenti specifici e visibili, al di là dei finanziamenti per la pesca, destinati alle politiche dell'Unione in materia di oceani, compreso il patto per gli oceani;

28. ricorda che la politica di coesione è una priorità dell'Unione giuridicamente sancita dai trattati; sottolinea che la politica di coesione deve continuare a fungere da strumento di investimento territoriale principale dell'Unione e da pilastro del modello di crescita dell'UE, basato sull'effettivo coinvolgimento degli enti locali e regionali attraverso la loro piena partecipazione alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei piani nazionali e sull'adeguamento degli investimenti alle loro esigenze, e attuato secondo un modello fondato sul principio di partenariato, con la partecipazione degli attori economici e della società civile e la governance multilivello, con un bilancio totale di 306,93 miliardi di EUR a prezzi correnti (pari a 274,34 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per i fondi strutturali e di investimento;

29. chiede che la politica di coesione rimanga una politica distinta corredata di un bilancio specifico e solido separato nel prossimo QFP, con un importo totale di 248,37 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 222,00 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025)

per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 46,99 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 42,00 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per il Fondo di coesione e 11,57 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 10,34 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per Interreg; sottolinea che l'assegnazione di tale importo alla politica di coesione è una condizione necessaria non solo per garantire il finanziamento degli obiettivi di coesione a lungo termine e promuovere la convergenza, ma anche per finanziare i nuovi obiettivi e le nuove priorità nell'ambito di tale politica;

30. deplora che le carenze dell'RRF, individuate anche dalla Corte dei conti europea, non siano state affrontate dalla Commissione nel proporre il regolamento sui piani NRP e chiede un approccio di gestione concorrente in cui gli enti locali e regionali si assumano la responsabilità della progettazione, della programmazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle azioni;

31. chiede l'istituzione di capitoli regionali conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri; chiede inoltre il pieno coinvolgimento degli enti regionali e locali nella progettazione, nel monitoraggio e nell'attuazione dei fondi, sulla base della gestione concorrente, della governance multilivello e del principio di partenariato, quali attualmente intesi; sottolinea la necessità di risorse chiaramente definite, norme di partenariato e un forte orientamento territoriale, con le regioni che agiscono in qualità di autorità di gestione, anche attraverso negoziati diretti con la Commissione sulla definizione di traguardi e obiettivi e sulla loro attuazione, nonché un accesso più diretto ai finanziamenti dell'UE per gli enti regionali e locali;

32. sottolinea la necessità di un sostegno adeguato per la risposta dell'Unione alle sfide demografiche; chiede che si garantiscano risorse sufficienti, nell'ambito dei programmi pertinenti, per le misure che contribuiscono ad affrontare dette sfide, in particolare per le regioni e le zone svantaggiate interessate da disparità regionali e dall'invecchiamento della popolazione, nel pieno rispetto delle competenze dell'Unione e del principio di sussidiarietà;

33. ricorda le sfide specifiche che le regioni insulari, transfrontaliere e montane dell'UE si trovano ad affrontare e chiede soluzioni su misura per rispondere a tali esigenze; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le loro realtà economiche e ambientali e i loro vincoli geografici specifici siano debitamente presi in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei capitoli regionali;

34. osserva che la programmazione finanziaria dello strumento dell'UE, che consente una flessibilità aggiuntiva per le politiche che copre e che rientra interamente nell'ambito di competenza dell'autorità di bilancio, beneficerà delle ingenti risorse finanziarie ad esso

assegnate per far fronte a crisi impreviste;

35. prende atto dell'introduzione, nella proposta della Commissione, di Catalyst Europe, che potrebbe mobilitare fino a 150 miliardi di EUR in prestiti a prezzi accessibili garantiti dall'UE per consentire agli Stati membri di intraprendere investimenti strategici al di là delle dotazioni nazionali loro assegnate; ritiene che tale meccanismo rappresenti un passo importante per colmare le carenze di investimenti nella decarbonizzazione, nella digitalizzazione e nella resilienza economica; sottolinea che Catalyst Europe sarebbe accessibile a tutti gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla coesione economica e sociale, come anche alla competitività europea;

36. ritiene che, al fine di garantire una piena ed efficace applicazione dell'articolo 349 TFUE, sia necessario istituire un finanziamento specifico per le regioni ultraperiferiche nell'ambito del QFP 2028-2034; chiede pertanto un POSEI con una dotazione finanziaria separata sufficiente per misure specifiche, anche per l'acquacoltura e la pesca che svolgono un ruolo chiave nella sicurezza alimentare, nell'occupazione e nello sviluppo locale;

37. sottolinea che il QFP 2028-2034 dovrebbe svolgere un ruolo nella riduzione delle disuguaglianze, della povertà e dell'esclusione sociale, sostenendo l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, del suo piano d'azione e dei suoi obiettivi principali; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la disponibilità e l'accessibilità economica di alloggi dignitosi in Europa stanno diminuendo a un ritmo allarmante, in un contesto di calo degli investimenti complessivi nell'offerta di alloggi in molti Stati membri, con finanziamenti pubblici e privati che rimangono al di sotto di quanto necessario per soddisfare la domanda; chiede un impiego strategico, responsabile ed efficiente degli investimenti in alloggi dignitosi, sostenibili e a prezzi accessibili, attraverso l'uso dei fondi dell'UE, anche mediante misure nell'ambito del FESR, e l'uso dei prestiti Catalyst Europe e di investimenti mirati nell'ambito dell'ECF, nonché dei comparti nazionali di InvestEU, così da consentire maggiori investimenti nell'edilizia abitativa al fine di attuare il piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili;

38. chiede che il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) rimanga un programma autonomo e separato con una dotazione finanziaria specifica di 124,19 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 110,73 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2025) per promuovere la convergenza sociale verso l'alto, un'occupazione di qualità e le pari opportunità; sottolinea che il FSE rimane uno strumento di finanziamento fondamentale per investire nell'istruzione, nell'occupazione e nello sviluppo delle competenze e per promuovere l'uguaglianza e fornire assistenza alle persone in situazioni di vulnerabilità e a quelle più bisognose nelle nostre società,

conseguendo gli obiettivi del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali; esprime profondo rammarico per la limitata dimensione sociale della proposta di regolamento sui piani NRP; chiede che siano garantite chiarezza e prevedibilità per i beneficiari finali e le autorità di gestione responsabili;

39. sottolinea che il QFP deve sostenere la piena e rapida attuazione del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo per garantire condizioni di accoglienza adeguate, procedure di asilo rapide ed efficienti, integrazione e procedure di rimpatrio e riammissione, nel pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani; insiste sul fatto che il prossimo QFP deve fornire le risorse necessarie per affrontare adeguatamente le principali sfide dell'Unione nel settore dell'asilo, della migrazione, dell'integrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza interna, e dell'efficace protezione delle frontiere esterne dell'UE, comprese le infrastrutture di frontiera, come pure misure fisiche, elettroniche e di intelligence, ove e quando opportuno; ritiene che la proposta presentata dalla Commissione non risponda adeguatamente a tali requisiti e chiede che gli importi per le politiche in materia di asilo e migrazione, la gestione delle frontiere e la sicurezza siano portati a 38,04 miliardi di EUR a prezzi correnti (34,00 miliardi di EUR a prezzi costanti); chiede l'ampliamento dei flussi di finanziamento diretto nell'ambito dello strumento dell'UE per gli enti locali e regionali, sulla base del modello dell'attuale strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

40. riconosce che tutte le regioni frontaliere orientali dell'UE si trovano ad affrontare sfide economiche, sociali e di sicurezza più importanti a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di altre minacce geopolitiche, comprese le minacce ibride; sottolinea la necessità di un sostegno globale del QFP per rafforzare la loro difesa, preparazione, resilienza e sicurezza, come pure il loro sviluppo economico, sociale e territoriale; chiede pertanto una risposta globale in tutti i programmi dell'UE e un sostegno costante a livello dell’Unione, compresa l'assistenza finanziaria nell'ambito dei piani nazionali;

Rubrica 2

41. accoglie con favore il significativo rafforzamento della rubrica 2 "Competitività, prosperità e sicurezza", alla quale sono assegnati, nel QFP 2028-2034, 522,2 miliardi di EUR a prezzi 2025, un importo che corrisponde al 30 % del totale del QFP, rispetto ai 224,8 miliardi di EUR o al 17 % del periodo in corso; osserva che tale aumento più che raddoppiato delle risorse riflette l'impegno dell'Unione a favore della ricerca, dell'innovazione, dell'autonomia strategica, dei settori e delle infrastrutture industriali strategici, della resilienza idrica, delle tecnologie emergenti, delle biotecnologie, della transizione verde e digitale, delle materie prime critiche, della sicurezza energetica,

dello spazio, della difesa, dei trasporti e della mobilità militare, delle industrie creative, dell'istruzione, della cultura, della democrazia e dei diritti fondamentali, della resilienza economica e sociale, della sovranità tecnologica e del sostegno alle PMI, alle start-up e alle scale-up; riconosce che tale aumento sostanziale risponde alle richieste di lunga data del Parlamento in favore di maggiori investimenti in tali settori e sottolinea che dovrebbe essere attuato in modo da garantire la coerenza strategica e massimizzare il valore aggiunto dell'UE;

42. sottolinea che l'ECF deve essere uno strumento di finanziamento mirato per colmare un deficit di finanziamento nell'attuale QFP; mette in evidenza il ruolo chiave dell'ECF nel rafforzare la competitività dell'Unione, intesa come capacità delle imprese dell'UE di competere sui mercati globali, nel rafforzare la sua sovranità economica e industriale, la produttività a lungo termine, l'autonomia strategica e la resilienza, compreso l'accesso alle materie prime critiche, e nel realizzare la duplice transizione; chiede, a tale proposito, un bilancio di 264,35 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 234,00 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per l'ECF; insiste sul fatto che il consolidamento dei programmi non deve ridurre la trasparenza o limitare la capacità del Parlamento di garantire finanziamenti adeguati per obiettivi di politica specifici; insiste inoltre sul fatto che, nonostante la fusione dei programmi, le linee di bilancio devono rimanere sufficientemente dettagliate per consentire un controllo parlamentare efficace e mantenere la visibilità dei finanziamenti per le singole priorità; ritiene importante garantire che l'ECF, comprese le azioni LIFE, sia attuato attraverso meccanismi di governance trasparenti che consentano di monitorare la spesa, gli obiettivi e i risultati complessivi ed evitino un'inutile frammentazione; ricorda la sua posizione secondo cui la competitività deve favorire la crescita economica e promuovere posti di lavoro di qualità, stabili e ben retribuiti, come sottolineato nelle relazioni Draghi e Letta, e secondo cui una forza lavoro ben formata è fondamentale per un'economia europea adeguata alle esigenze future; ritiene pertanto che siano necessari finanziamenti per la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze della forza lavoro, anche nei settori che si trovano a dover affrontare trasformazioni significative;

43. osserva che il bilancio dell'UE non può, da solo, colmare la carenza di investimenti e che è quindi necessario massimizzare le sinergie tra gli investimenti pubblici e privati, utilizzare la riduzione dei rischi, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio come mezzi potenti ed efficaci per conseguire gli obiettivi e le finalità strategiche dell'UE, nonché semplificare e armonizzare l'architettura degli investimenti dell'Unione; insiste fermamente sul fatto che è necessario disporre di uno strumento InvestEU di dimensioni maggiori rispetto al programma attuale e disponibile fin dall'inizio, e che il bilancio dovrebbe fornire comparti nazionali InvestEU più flessibili e

accessibili, in particolare per le PMI; chiede l'istituzione di solidi strumenti finanziari e meccanismi di condivisione dei rischi a livello dell'UE nell'ambito dell'ECF che possano garantire un flusso stabile di investimenti e attirare capitali privati;

44. ricorda che è importante sostenere le PMI, in quanto rappresentano la spina dorsale dell'economia europea, hanno una forte impronta territoriale e sono il principale motore di crescita in tutta l'Unione; sottolinea l'importanza di un adeguato livello di investimenti nelle PMI; sottolinea altresì che il bilancio dell'UE dovrebbe consentire alle PMI di accedere ai finanziamenti con maggiore rapidità e prontezza, colmare il divario in materia di innovazione e investimenti con i concorrenti globali e contribuire alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro e all'autonomia strategica;

45. sottolinea che la transizione verde e digitale è indissolubilmente legata alla prosperità, al benessere, alla sostenibilità, alla crescita e alla competitività di lungo termine dell'Europa; evidenzia che il successo finale della duplice transizione dipenderà in larga misura dalla capacità di garantire che la transizione sia giusta e inclusiva per i lavoratori, le regioni e le imprese, e che contribuisca alla giustizia sociale per tutti, con una particolare attenzione per i più vulnerabili, onde far sì che nessuno sia lasciato indietro; insiste pertanto sul fatto che il QFP 2028-2034 deve continuare a sostenere la duplice transizione; si rammarica che la proposta relativa al QFP 2028-2034 non includa uno strumento autonomo e chiede che fondi pertinenti nell'ambito del prossimo QFP siano comunque destinati a sostenere una transizione equa; sottolinea, inoltre, la necessità di sinergie e complementarità tra i fondi della politica di coesione e l'ECF;

46. sottolinea la necessità di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa dell'Europa; ricorda che la politica industriale di difesa deve essere aperta e promuovere la concorrenza, e che le tecnologie a duplice uso, la mobilità militare e le infrastrutture critiche sono pilastri della proiezione geopolitica dell'Unione e della deterrenza europea; chiede stanziamenti per la difesa chiaramente identificabili e adeguatamente finanziati; chiede inoltre che qualsiasi investimento che interessi la difesa, anche nell'ambito dei piani NRP, segua criteri di ammissibilità coerenti, compresi requisiti relativi a un chiaro valore aggiunto europeo e in linea con i principi della preferenza europea, dell'interoperabilità, della sicurezza dell'approvvigionamento e della resilienza industriale;

47. rileva che il bilancio proposto per Orizzonte Europa è ancora insufficiente rispetto al contributo dell'Unione necessario per raggiungere l'obiettivo di spesa del 3 % per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) e chiede che detto bilancio sia portato ad almeno 200 miliardi a prezzi correnti (177,01 miliardi a prezzi costanti); evidenzia che il fatto di aumentare gli investimenti nella ricerca e

innovazione dell'UE, compresi investimenti privati molto più cospicui, risponde alla necessità vitale dell'Unione di colmare il divario in materia di innovazione con i nostri concorrenti globali riportando così la crescita sostenibile e la competitività in Europa, in quanto ciò rappresenta il fondamento della nostra prosperità ed è essenziale per mantenere il nostro modello sociale; ricorda che la spesa dell'UE nella R&S non può sostituire gli investimenti pubblici nazionali costanti in tale settore; sottolinea che la ricerca collaborativa, la concorrenza aperta e l'eccellenza scientifica e tecnologica devono rimanere al centro del programma quadro e accoglie con favore la decisione della Commissione di continuare a sostenere specificamente le azioni di ampliamento e i paesi in transizione al fine di migliorare l'equilibrio geografico; sottolinea che il programma quadro, comprese le sue azioni di ampliamento, dovrebbe mirare principalmente a promuovere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione in tutta l'Unione e a sfruttare appieno il potenziale di talenti dell'Europa;

48. ricorda l'importanza dell'MCE nell'affrontare i "collegamenti mancanti" nei settori europei dell'energia e dei trasporti, e del suo contributo alla promozione della crescita economica, dell'occupazione e della competitività nell'UE; osserva che la transizione verso l'energia pulita e gli investimenti strutturali transfrontalieri volti a migliorare la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche critiche in Europa sono indispensabili e costituiscono il presupposto per garantire un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili in tutta l'Unione; ricorda l'importanza cruciale e il valore aggiunto degli investimenti dell'UE nello sviluppo di infrastrutture per l'energia pulita e nell'accelerazione della modernizzazione della rete e dell'interconnessione transfrontaliera, anche per le energie rinnovabili; accoglie con favore l'aumento estremamente necessario dell'MCE Trasporti e mobilità militare; osserva che attualmente i finanziamenti per le infrastrutture di trasporto e le soluzioni di decarbonizzazione e digitalizzazione dipendono da una stretta sincronizzazione tra l'MCE, l'ECF e i piani NRP; chiede che all'MCE siano assegnati 91,29 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 81 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2025), al fine di sostenere adeguatamente l'energia, i trasporti e la mobilità militare;

49. sottolinea che il programma LIFE svolge un ruolo centrale nell'integrazione degli obiettivi e degli impegni ambientali dell'UE; ritiene pertanto che le azioni attualmente sostenute nell'ambito del programma LIFE – quali il sostegno mirato, di lungo termine e di alta qualità per la conservazione della natura, il ripristino della biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dell'inquinamento e la governance ambientale – dovrebbero proseguire in modo chiaro, con finanziamenti specifici pari a 3,39 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 3 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2025) nell'ambito dell'ECF, in modo da

garantire la prevedibilità, la stabilità e la continuità dei finanziamenti, anche per gli enti locali e regionali, e in modo che l'attuazione sul campo rimanga efficace e visibile per i beneficiari e i cittadini; sottolinea, inoltre, che lo strumento dell'UE dovrebbe attuare anche azioni connesse a LIFE per raggiungere l'attuale livello di finanziamento del programma LIFE;

50. sottolinea che la salute dei cittadini europei continua a essere una priorità; evidenzia che una popolazione sana e un settore della sanità forte sono motori fondamentali della competitività, della resilienza economica e del benessere dell'Europa; sottolinea che investimenti duraturi e prevedibili nella salute sono essenziali per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, sostenere e trattenere una forza lavoro qualificata nel settore della sanità, ridurre le disparità nell'accesso alle cure tra gli Stati membri e garantire la preparazione dell'Unione ad affrontare future crisi sanitarie; esprime profonda preoccupazione dinanzi alla diluizione del programma EU4Health, che ha trasferito la maggior parte delle azioni in materia di politica sanitaria, prevenzione e rafforzamento dei sistemi sanitari all'ECF; chiede pertanto che 10,05 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 8,90 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) di finanziamenti siano assegnati, nell'ambito dell'ECF, a priorità sanitarie specifiche di EU4Health;

51. ribadisce che bisognerebbe destinare risorse adeguate alla lotta contro la violenza di genere e al sostegno dei servizi per la salute sessuale e riproduttiva, delle organizzazioni per i diritti delle donne nonché delle iniziative e degli organi dell'UE che promuovono una reale uguaglianza tra le persone, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'orientamento sessuale o dalla razza; sottolinea, a tale proposito, la comunicazione della Commissione[6] a seguito della risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2025[7] sull'iniziativa dei cittadini europei "La mia voce, la mia scelta: per un aborto sicuro e accessibile";

52. prende atto della proposta di trasferire la preparazione alle crisi e la risposta alle emergenze sanitarie dall'attuale programma EU4Health alle capacità più generali di risposta alle crisi dell'UE, integrate da nuove funzioni di coordinamento intersettoriale delle crisi e da azioni relative alla cooperazione civile-militare, creando così una protezione civile europea integrata e resiliente; sottolinea il ruolo dell'UE quale polo per coordinare e migliorare la preparazione e le capacità degli Stati membri di rispondere immediatamente alle emergenze su vasta scala e ad alto impatto, e ribadisce il suo invito ad assicurare finanziamenti adeguati per la preparazione e la risposta rapida alle crisi, garantendo che l'UCPM+ rimanga il principale quadro a livello

6 GU C, C/2026/1383, 4.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1383/oj.

7 Testi approvati, P10_TA(2025)0338.

dell'UE per la risposta alle crisi di carattere generale; chiede un bilancio di 12,42 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 11 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per l'UCPM+;

53. ribadisce che Erasmus+, che è uno dei programmi faro dell'Unione, svolge un ruolo centrale nella promozione dei valori europei, della cooperazione transfrontaliera e dell'impegno dei giovani, e ricorda che, nel contesto delle relazioni Draghi e Letta, il rafforzamento del capitale umano, della mobilità dei lavoratori e delle competenze, anche attraverso gli scambi universitari e di apprendistato, è indicato come una componente essenziale della competitività e della resilienza dell'Europa; chiede un bilancio di 47,39 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 42 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per Erasmus+;

54. sottolinea che gli investimenti nella resilienza democratica e nella vitalità culturale sono parte integrante dell'autonomia strategica dell'Unione; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta relativa al nuovo programma AgoraEU, riconoscendone l'ambito di applicazione ampliato e il valore aggiunto europeo unico, in quanto unico programma dell'Unione dedicato ai settori culturali e creativi e al pluralismo dei media, nonché al sostegno della partecipazione democratica e alla promozione dei valori europei; chiede un bilancio di 10,72 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 9,5 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per AgoraEU;

55. chiede un bilancio di 0,89 miliardi di EUR a prezzi correnti (equivalenti a 0,79 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per il programma Giustizia, compresi il sostegno alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia, l'introduzione di nuovi strumenti transfrontalieri e le iniziative emergenti per ridurre la frammentazione giuridica transfrontaliera, in particolare alla luce delle nuove sfide che si profilano, tra cui la criminalità online e l'incitamento all'odio;

Rubrica 3

56. constata che alla rubrica 3 "Europa globale" sono destinati 190 miliardi di EUR a prezzi 2025 nel QFP 2028-2034, importo che rappresenta un aumento sostanziale rispetto ai 121,5 miliardi di EUR del periodo attuale, mantenendo al contempo la sua quota del 10 % del totale del QFP; considera tale incremento essenziale di 68,5 miliardi di EUR assolutamente cruciale, in quanto dimostra l'impegno dell'Unione a rafforzare il suo ruolo di attore globale e partner affidabile in un contesto geopolitico sempre più complesso; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che tale livello di finanziamenti resta insufficiente a finanziare l'assistenza preadesione e l'azione esterna, data la portata delle sfide globali, segnatamente l'aumento del fabbisogno in materia di sviluppo e le crescenti disuguaglianze, le crisi umanitarie, il numero senza precedenti di

crisi, conflitti e fragilità generali, la decarbonizzazione, la salute a livello mondiale e la necessità di sostenere l'Ucraina e altri partner; ritiene pertanto necessario incrementare la dotazione di bilancio per lo strumento Europa globale portandola a 225 miliardi di EUR a prezzi correnti (pari a 198,63 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025);

57. deplora la mancanza di obiettivi tematici riguardanti settori cruciali, che permetterebbero ai colegislatori di fissare priorità strategiche; insiste sulla necessità di coinvolgere i partner della società civile e gli attori locali e regionali; insiste altresì sul fatto che tale incremento della dotazione è indispensabile per garantire la credibilità dell'Unione quale attore globale; chiede i fondi necessari per sostenere i processi di allargamento e di adesione e per promuovere e difendere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo, anche grazie a partenariati reciprocamente vantaggiosi; insiste sul fatto che finanziamenti prevedibili e adeguati favoriscono la stabilità, la resilienza e lo sviluppo sostenibile e contribuiscono ad affrontare le cause profonde della migrazione promuovendo le opportunità economiche, un'istruzione e una formazione professionale di qualità, nonché la creazione di posti di lavoro nei paesi partner, rafforzando in tal modo la sicurezza a lungo termine; chiede che siano negoziate disposizioni nell'ambito della pertinente procedura legislativa per garantire che l'esecuzione dei fondi dell'UE a titolo dello strumento Europa globale non ignori le persistenti violazioni dei diritti umani nei paesi partner e ricorda i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza per gli aiuti umanitari e allo sviluppo;

58. avverte che l'accorpamento di programmi potrebbe comportare, ancora una volta, un indebolimento del controllo e del coinvolgimento parlamentari e una minore visibilità dei finanziamenti per priorità specifiche, come avvenuto con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale; chiede chiari e sostanziali meccanismi di responsabilità e rendicontazione nel quadro di Europa globale; insiste sulla necessità che i pilastri, nonché i programmi tematici, i paesi e gli strumenti al loro interno, tra cui i fondi di preadesione, mantengano linee di bilancio chiare e separate per garantire la trasparenza delle dotazioni e che le richieste di storni all'interno dei pilastri di ingenti importi siano soggette all'approvazione preventiva del Parlamento; ritiene essenziale fare in modo che i fondi disimpegnati nell'ambito dello strumento Europa globale ritornino alla linea di bilancio di provenienza; considera necessario che la Commissione garantisca una chiara ripartizione tra finanziamenti programmabili e quelli non programmabili e ricorda che lo strumento Europa globale deve coprire principalmente azioni dei programmi geografici;

59. ricorda che gli aiuti umanitari, dotati di finanziamenti separati, tutelati e attuati conformemente al regolamento (CE) n. 1257/96 del

Consiglio relativo all'aiuto umanitario[8], rappresentano a tutt'oggi l'espressione di solidarietà più visibile e fondata sui principi dell'Europa e devono continuare a difendere i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza; ribadisce la propria posizione secondo cui la natura degli aiuti umanitari, basata sui principi e sulle esigenze, richiede che il loro finanziamento prevedibile sia erogato mediante un quadro coerente dotato di una base di riferimento annuale con risorse sufficienti e una nomenclatura specifica, integrata da una riserva adeguata per far fronte alle azioni di urgenza;

60. evidenzia l'importanza di garantire l'accesso alla riserva dello strumento Europa globale, che dovrebbe essere disponibile a integrazione e al di fuori della dotazione indicativa di 25 miliardi di EUR destinata agli incrementi in caso di necessità impreviste, che si verificano con maggiore frequenza a causa di fattori quali il cambiamento climatico; chiede che i 25 miliardi di EUR destinati agli aiuti umanitari per il periodo 2028-2034 siano considerati un importo minimo garantito e non un massimale, visto l'aumento del numero e della durata delle crisi umanitarie;

61. si compiace del cambiamento delle modalità di mobilitazione della riserva di Europa globale cambierà rispetto all'NDICI-Europa globale, nel senso che, nell'ambito del prossimo QFP e delle norme del regolamento finanziario[9], qualsiasi mobilitazione superiore al 10 % della dotazione annuale dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio; rinnova, tuttavia, le sue precedenti richieste alla Commissione di informare il Parlamento a tempo debito prima di un'eventuale mobilitazione della riserva e di tenere conto delle sue osservazioni sulla natura, sugli obiettivi e sugli importi finanziari previsti;

62. sottolinea che dotare lo strumento Europa globale di risorse sufficienti è fondamentale per la coerenza dell'azione esterna dell'UE, nonché per garantire che questa agisca come partner affidabile e a lungo termine, in condizioni di parità con i paesi partner; ribadisce che gli stanziamenti a titolo di Europa globale devono essere in linea con l'obiettivo della politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE sancito dall'articolo 208 TFUE, vale a dire la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, nonché con il consenso europeo in materia di sviluppo e con l'Agenda 2030

8 Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1257/oj).

9 Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

per lo sviluppo sostenibile;

63. chiede meccanismi ragionevoli di assunzione di responsabilità e di rendicontazione; esprime preoccupazione per il diffuso ricorso a "finanziamenti non collegati ai costi" nell'attuazione del pilastro europeo mediante piani basati sulla performance e insiste sul fatto che tali fondi dovrebbero essere erogati sulla base del rispetto degli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto;

64. ritiene che l'allargamento rappresenti un'occasione per rafforzare l'Unione e che il prossimo QFP sia fondamentale per preparare l'Unione e i paesi candidati alla loro adesione; plaude alla decisione di concedere all'Ucraina e alla vicina Repubblica di Moldova lo status di paesi candidati; insiste sull'esigenza di mobilitare i fondi necessari per sostenerne il processo di adesione nonché il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali; si compiace dell'impegno di Europa globale a garantire un ingente sostegno finanziario ai paesi candidati quale strumento fondamentale per ancorarli saldamente all'UE e farne avanzare la preparazione all'adesione; chiede che sia garantita una dotazione specifica per ciascun paese candidato con linee di bilancio specifiche;

65. ribadisce pieno sostegno agli ucraini nella loro lotta per la libertà e la democrazia e deplora le terribili sofferenze e gli effetti imputabili alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia; si compiace del fatto che la proposta di attuare il prestito a sostegno dell'Ucraina sia stata adottata nell'ambito del sostegno dell'Unione a favore dell'Ucraina; sottolinea che nelle proposte per il prossimo QFP non si è tenuto conto dei costi del servizio del debito derivanti dall'assunzione di prestiti per il prestito a sostegno dell'Ucraina; insiste affinché tali costi del servizio del debito siano collocati interamente al di sopra dei massimali del prossimo QFP e al di fuori dei finanziamenti già previsti nell'ambito della riserva per l'Ucraina;

66. prende atto con preoccupazione della riduzione, nella proposta della Commissione, dell'obiettivo di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal 93 % al 90 %; insiste sulla necessità di evitare che la Commissione possa modificare tale obiettivo mediante atti delegati;

67. insiste sulla necessità di garantire finanziamenti sufficienti per la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e la capacità di dispiegamento rapido; sottolinea che le missioni civili PSDC sono strategiche per l'Unione e ne sostengono gli interessi di sicurezza e gli obiettivi dell'azione esterna, nonché quelli dei nostri partner; chiede pertanto uno stanziamento di 3,76 miliardi di EUR a prezzi correnti (pari a 3,34 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025) per il bilancio della politica estera e di sicurezza comune, in cui rientra la PSDC;

68. sottolinea che i paesi e territori d'oltremare costituiscono risorse uniche e strategiche che offrono vantaggi all'intera Unione; ritiene che lo stanziamento proposto dalla Commissione non corrisponda alle sfide che i paesi e territori d'oltremare si trovano ad affrontare e chiede lo stanziamento di 2,08 miliardi di EUR a prezzi correnti (pari a 1,85 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025), tenendo conto altresì delle recenti minacce all'integrità territoriale della Groenlandia, la cooperazione con la quale può aiutare notevolmente l'Unione a far avanzare la propria autonomia strategica;

69. insiste sul fatto che i finanziamenti dell'UE per la prevenzione dei conflitti, la promozione della pace e la ricostruzione postbellica costituiscono un investimento diretto nella stabilità e nella sicurezza a lungo termine dell'Unione, in particolare nel suo vicinato orientale e meridionale; elogia il ruolo delle Nazioni Unite e delle sue agenzie nelle zone di conflitto e invita l'UE a potenziare il suo sostegno politico e finanziario a favore del multilateralismo; esige che il prossimo QFP garantisca finanziamenti dedicati, sufficienti e prevedibili alle Nazioni Unite e alle sue agenzie, il cui lavoro è di fondamentale importanza per la popolazione civile, soprattutto a Gaza, in Cisgiordania, in Siria, in Libano e nell'intera regione; invita l'UE a svolgere un ruolo attivo nella promozione della pace e nel fronteggiare gli effetti dei conflitti in Ucraina e a Gaza e nel sostenere gli sforzi di ricostruzione; chiede l'iscrizione di finanziamenti specifici a tal fine nel QFP; sottolinea la necessità che qualsiasi finanziamento dell'UE sia in linea con i suoi valori e le sue norme, in particolare con il regolamento finanziario;

70. chiede di proseguire l'assegnazione di risorse alle organizzazioni della società civile (OSC) e un dialogo significativo con le medesime, in particolare gli attori locali e le organizzazioni per i diritti delle donne, come pure un dialogo strutturato sostenuto da appositi flussi di finanziamenti adattati alle esigenze delle OSC e dei difensori dei diritti umani; chiede che l'esecuzione dei finanziamenti per l'azione esterna avvenga tenendo conto del ruolo fondamentale degli enti locali e regionali grazie a una governance e a partenariati multilivello efficaci, chiari e coerenti;

71. insiste affinché il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) sia riconosciuto come principale partner finanziario strategico dell'Unione nell'ambito dell'architettura di Europa globale al fine di massimizzare l'impatto delle risorse della rubrica 3; chiede un forte partenariato per gli investimenti con la BEI allo scopo di sfruttare il bilancio dell'UE, mobilitare gli investimenti privati e migliorare il quadro di garanzia del bilancio e di finanziamento misto, assicurando l'efficace conseguimento degli obiettivi dello strumento, in particolare per quanto riguarda la competitività, la resilienza e la promozione dell'accesso del settore privato ai finanziamenti nei paesi partner; riconosce il ruolo complementare di altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti nazionali di promozione, la Banca

europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

Risorse umane, agenzie decentrate e altre spese amministrative

72. sottolinea la necessità che le politiche dell'Unione siano sostenute da un'amministrazione ben funzionante; insiste affinché nel periodo successivo al 2027 siano assegnate fin dall'inizio e per l'intera durata del QFP sufficienti risorse finanziarie e umane, in modo che le istituzioni, gli organi, le agenzie decentrate dell'Unione e la Procura europea, soprattutto allorché ne sarà ampliato il mandato, possano garantire una concezione efficace ed efficiente delle politiche e un'attuazione e applicazione di alta qualità, prestare assistenza tecnica, continuare ad attrarre i migliori collaboratori da tutti gli Stati membri, assicurando in tal modo l'equilibrio geografico, e disporre di un margine per adattarsi al mutare delle circostanze; sottolinea la necessità di garantire l'equilibrio di genere in seno all'amministrazione a tutti i livelli;

73. invita la Commissione a fornire ulteriori informazioni sui finanziamenti e sul personale previsti per le agenzie decentrate dell'UE nel prossimo QFP; ritiene che, per talune agenzie, la proposta di stabilizzare i finanziamenti e il personale nel prossimo QFP continuerà a comprometterne la capacità di adempiere ai propri mandati; ribadisce la posizione che sostiene ormai da tempo, secondo cui qualsiasi nuovo compito affidato alle agenzie decentrate dovrebbe essere finanziato mediante nuovi stanziamenti e che la riassegnazione a partire da programmi e altre priorità dovrebbe restare un'eccezione; prende atto della necessità di valutare ed evitare potenziali sovrapposizioni o duplicazioni tra le agenzie e di individuare le possibilità di sinergie e cooperazione onde garantire un'attribuzione efficiente delle risorse;

74. rimarca con preoccupazione che la stabilità dell'organico che si è autoimposta la Commissione si è rivelata controproducente per rispondere alle necessità operative; constata che, per il QFP 2028-2034, la Commissione ha chiesto posti supplementari, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno di personale per la cibersicurezza; insiste sulla necessità di tenere conto del fabbisogno di personale di tutte le istituzioni e di tutti gli organi al momento della creazione di posti supplementari; pone in evidenza la situazione particolarmente preoccupante in cui versano alcune agenzie dell'UE che ricevono finanziamenti operativi insufficienti, il che limita gravemente la loro capacità di adempiere ai loro mandati, di ottemperare al regolamento che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi

dell'Unione[10] e di conseguire gli obiettivi strategici e l'applicazione delle norme, nonché i propri obblighi normativi; insiste sulla necessità che, alla luce delle crescenti sfide da affrontare, le istituzioni e gli organi dell'UE offrano un ambiente di lavoro attrattivo per garantire candidature di elevato livello;

75. insiste sull'importanza del sistema delle scuole europee quale modello di riferimento che stabilisce elevati standard scolastici comuni in tutti gli Stati membri e offre qualifiche riconosciute a livello internazionale che promuovono l'eccellenza universitaria, la mobilità dei discenti e un'identità europea condivisa; chiede pertanto un sostegno e finanziamenti prevedibili per far fronte ai costi strutturali a lungo termine attualmente non coperti delle scuole europee e alle loro crescenti responsabilità, come pure per garantirne la visibilità, la trasparenza e la certezza di bilancio;

76. parte dal presupposto che la proposta della Commissione rispecchi debitamente le reali esigenze di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e, per tale motivo, non propone un ulteriore incremento; intende tuttavia difendere pienamente la proposta della Commissione e garantire i finanziamenti necessari per un'amministrazione pubblica europea forte, efficiente e di alta qualità, fondata sul principio della parità dei cittadini dell'Unione, al servizio di tutti gli europei;

Strumenti speciali

77. accoglie con favore la proposta della Commissione di creare uno strumento di flessibilità che sia costituito non solo da un importo fisso ma anche da fondi supplementari provenienti dalle entrate relative alle ammende e ai disimpegni; ritiene, alla luce della propria posizione del 7 maggio 2025, che lo strumento di flessibilità dovrebbe beneficiare di fondi provenienti da fonti aggiuntive, segnatamente i margini non spesi degli esercizi precedenti, l'eccedenza annuale dell'esercizio precedente e i rientri di capitale da strumenti finanziari, unitamente ai futuri margini come estrema ratio; ritiene inoltre che lo strumento in questione dovrebbe essere fortemente concentrato nella fase iniziale; chiede una semplificazione e una razionalizzazione delle procedure di mobilitazione degli strumenti speciali; ritiene, pertanto, che lo strumento unico di margine sia obsoleto e chiede che le sue funzionalità siano integrate nello strumento di flessibilità; ritiene altresì che le entrate con destinazione specifica esterne e gli importi resi nuovamente disponibili a titolo delle norme specifiche in materia

10 Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (GU L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).

di entrate e disimpegni nelle disposizioni specifiche per programma potrebbero essere esentati da tale norma generale;

78. ribadisce che occorrerebbe un secondo strumento speciale, la riserva di solidarietà per le calamità naturali, con una dotazione di 4 miliardi di EUR all'anno a prezzi costanti 2025, da mobilitare al di sopra dei massimali del QFP e destinato a garantire la solidarietà in caso di calamità naturali, che dovrebbe integrare il meccanismo a cascata proposto per le situazioni di crisi e dovrebbe essere disciplinato da norme che permettano un'erogazione rapida e, se del caso, meccanismi di prefinanziamento in chiaro coordinamento con tutti gli strumenti pertinenti, compreso l'UCPM+, contribuendo in tal modo alla resilienza e alla preparazione alle crisi; ritiene che, per garantire flessibilità, entrambi gli strumenti speciali dovrebbero poter riportare gli importi non spesi durante l'intero periodo del QFP;

79. rileva che la Commissione propone 88 miliardi di EUR per la riserva per l'Ucraina nell'ambito del regolamento QFP allo scopo di finanziare gli sforzi per l'assistenza preadesione, la ripresa e la ricostruzione; ritiene che tale importo potrebbe garantire un sostegno sostanziale; si compiace del fatto che la riserva per l'Ucraina sia stata collocata al di sopra dei massimali del QFP per far fronte alle necessità eccezionali e imprevedibili dell'Ucraina; rimarca, tuttavia, che se il conflitto dovesse proseguire, tale dotazione non sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'Ucraina; chiede un aumento e un anticipo degli importi della riserva ai fini di un sostegno supplementare a favore dell'Ucraina; insiste sulla necessità che la struttura di finanziamento per l'Ucraina resti coerente, trasparente ed efficace, sostenendo pienamente il percorso di adesione del paese, operando nel contempo una netta distinzione tra l'assistenza preadesione e le necessità di ricostruzione;

Disposizioni specifiche

80. ricorda che l'attuale QFP è stato sottofinanziato, il che ne ha richiesto una revisione nel 2024; rimarca che, sebbene la proposta relativa al QFP 2028-2034 presenti una maggiore flessibilità, gli importi complessivi previsti nella proposta della Commissione sono a tutt'oggi insufficienti;

81. si rammarica del fatto che la proposta di regolamento sul QFP non comprenda una clausola di riesame intermedio; insiste sulla necessità che il regolamento sul QFP obblighi la Commissione a presentare, entro luglio 2031, un riesame del funzionamento del QFP, che tenga pienamente conto della situazione economica del momento nonché delle più recenti proiezioni macroeconomiche e dei pertinenti sviluppi globali; è inoltre del parere che tale riesame obbligatorio debba essere corredato, se del caso, di una proposta

legislativa di revisione del presente regolamento in conformità alle procedure stabilite nel TFUE; sottolinea che un'eventuale revisione di questo tipo non dovrebbe ridurre le dotazioni nazionali preassegnate, come stabilito nel regolamento sui piani NRP;

82. ricorda che nel 2034 si terranno le elezioni europee; rileva che la data di pubblicazione della proposta relativa al regolamento sul QFP successivo, ossia il 1º luglio 2033, cade notevolmente più tardi del solito nel ciclo di vita del QFP; chiede che la proposta relativa al QFP per il periodo successivo al 2034 sia pubblicata al più tardi entro luglio 2032;

Governance

83. constata che, secondo la narrazione della Commissione, le sue proposte mirano ad accrescere la flessibilità e la semplificazione nel prossimo QFP; riconosce che la flessibilità è essenziale per rispondere alle sfide impreviste, pur insistendo sul fatto che non può essere utilizzata a scapito della rendicontabilità. della prevedibilità, della trasparenza e della coerenza degli interventi; ammonisce che la flessibilità senza trasparenza accentuerebbe le carenze in termini di rendicontabilità democratica e minerebbe la fiducia dei cittadini nell'UE;

84. deplora che le proposte di semplificazione della Commissione avvantaggino principalmente i suoi processi interni piuttosto che i beneficiari finali, aggravando in tal modo il deficit democratico nell'Unione; ricorda di aver costantemente sostenuto la semplificazione per i beneficiari finali, anche riducendo gli oneri amministrativi legati all'accesso al bilancio dell'UE ed efficientando la spesa; insiste sulla necessità di evitare che la semplificazione comprometta la qualità dei programmi o la rendicontabilità democratica o che sia utilizzata come pretesto per minare i principi della governance multilivello e del partenariato o il dialogo costruttivo con i principali portatori di interessi e le parti sociali, in quanto tenere conto della loro corretta applicazione accrescerà l'efficacia della spesa dell'UE e sarà indispensabile per il buon esito del QFP; ribadisce la preoccupazione della Corte dei conti per il fatto che l'impostazione della Commissione comporterà una semplificazione in relazione alle sue interazioni con gli Stati membri, aumentando o trasferendo nel contempo gli oneri amministrativi ai livelli nazionale, regionale e dei beneficiari; sottolinea che la semplificazione richiederà, ove possibile, l'armonizzazione delle norme e degli obblighi di comunicazione tra i livelli dell’Unione, nazionale e regionale; insiste sulla propria intenzione di presentare tutti i meccanismi di trasparenza necessari per svolgere il ruolo istituzionale di custode degli interessi dei cittadini;

85. esprime la convinzione che la proposta sui piani NRP potrebbe comportare la "rinazionalizzazione" delle politiche dell'Unione, viste

la mancanza di un approccio orizzontale e la maggiore flessibilità concessa agli Stati membri nell'esecuzione del bilancio dell'Unione sulla base di un approccio nazionale; chiede di garantire che il bilancio resti un bilancio di investimento che focalizzi l'attenzione sul valore aggiunto dell'UE e assicuri un solido approccio orizzontale;

86. sottolinea la necessità che il ricorso diffuso a strumenti basati sulla flessibilità e sulla performance nel prossimo QFP sia accompagnato da una governance multilivello rafforzata; ritiene che il coinvolgimento significativo degli enti locali e regionali, come pure e delle parti sociali ed economiche, nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi finanziati dall'Unione sia essenziale per controbilanciare un'attuazione incentrata sulla Commissione, colmare le lacune in termini di rendicontabilità democratica e garantire che la spesa risponda alle reali esigenze territoriali; insiste sul fatto che tali strumenti dovrebbero essere corredati, all'occorrenza, di un idoneo controllo da parte dei rappresentanti eletti a livello dell’Unione, nazionale e regionale, e sulla necessità di preservare il ruolo del Parlamento in materia di bilancio e discarico;

87. ricorda che la Corte dei conti ha riscontrato che il cosiddetto modello basato sulla performance, istituito partendo dall'esperienza del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ha rivelato carenze in termini di concezione, attuazione ed efficacia; rileva con preoccupazione che le proposte relative al QFP includono un ampio ricorso a finanziamenti non collegati ai costi per una quota sostanziale degli strumenti nell'ambito del prossimo QFP; è estremamente preoccupato per un passaggio così importante a un nuovo modello di attuazione; richiama l'attenzione sul fatto che, in assenza di garanzie adeguate ai fini di una sana gestione finanziaria nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione o di chiare misure per ovviare alle carenze individuate negli strumenti basati sulla performance precedenti o esistenti, tale approccio comporta rischi sostanziali e affievolisce la possibilità di effettuare audit; sottolinea la necessità di trovare una soluzione per risolvere le discrepanze tra le stime dei costi relative ai traguardi e obiettivi e i costi effettivi di un progetto, dal momento che tale disallineamento rischia di compromettere l'attuazione delle priorità politiche concordate a livello dell'Unione; ritiene che un eventuale efficientamento non possa andare a scapito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea in particolare che i progetti complessi e di grande entità dovrebbero continuare a essere basati sui costi poiché la portata, la durata e il finanziamento multilivello richiedono una rendicontazione finanziaria dettagliata e dati di spesa verificabili per garantire un monitoraggio e una rendicontabilità adeguati; chiede di proseguire e incrementare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, in particolare per gli investimenti di piccola o media entità, quali strumenti efficaci e proporzionati per ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l'accessibilità per i beneficiari più piccoli e

mantenere la rendicontabilità e la tracciabilità dell'uso dei fondi dell'Unione;

88. insiste sulla necessità che i dati sui costi sostenuti restino a disposizione dell'autorità di discarico per verificare l'efficienza e il rapporto costi-benefici nel bilancio dell'Unione; avverte che, senza la trasparenza dei costi, il controllo parlamentare rischia di trasformarsi in un esercizio formale incapace di preservare la sana gestione finanziaria del bilancio; invita la Commissione a garantire un seguito sistematico alle conclusioni e alle raccomandazioni della Corte dei conti;

89. insiste sulla necessità di una maggiore coerenza nel monitoraggio e nell'attuazione dei programmi di spesa dell'UE nonché nell'integrazione di importanti obiettivi e impegni dell’Unione; sottolinea che la proposta di regolamento sulla performance costituisce un primo passo verso l'istituzione di un quadro orizzontale di tracciamento della spesa e monitoraggio della performance per il bilancio, che miri a ridurre gli oneri amministrativi; ritiene che tale approccio, se attuato in maniera adeguata, possa condurre a un controllo democratico rafforzato; sottolinea che un'inclusione globale dei principi orizzontali in un quadro unico consentirebbe un monitoraggio significativo e rifletterebbe meglio le priorità politiche dell'Unione; insiste sul fatto che il quadro della performance deve privilegiare gli indicatori di impatto che misurano i risultati effettivi per i cittadini; insiste sulla necessità che il proposto regolamento sulla performance garantisca che gli indicatori di rendicontazione siano obbligatori, ove pertinente, e comparabili in tutti gli Stati membri e in tutte le modalità di gestione; avverte che, in assenza di tale comparabilità, l'autorità di discarico non sarà in grado di valutare l'efficacia relativa né di individuare i programmi la cui performance è insufficiente; sottolinea che gli indicatori di performance devono essere esplicitamente derivati dagli obiettivi di ciascun programma e dovrebbero cogliere le realizzazioni, i risultati e gli impatti; sottolinea che la spesa connessa al clima deve essere integrata nel QFP per monitorare e tracciare accuratamente i finanziamenti e il loro impatto;

90. sottolinea che il bilancio dell'UE svolge un ruolo fondamentale nel sostenere i valori della democrazia e del pluralismo, valori fondamentali dell'UE, sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea; accoglie con favore la recente pubblicazione della strategia dell'UE per la società civile, in cui è riconosciuto l'importante ruolo delle OSC nel fornire consulenza, sostegno e competenze ai fini dello sviluppo e dell'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE; sottolinea, a tale proposito, la necessità di garantire finanziamenti a lungo termine, prevedibili e sufficienti per le OSC;

91. ricorda che, come previsto dal regolamento finanziario, i programmi

e le attività dovrebbero, laddove possibile e opportuno e in conformità della pertinente normativa settoriale, essere attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dal diritto nazionale applicabile, dal diritto dell'Unione, dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dai contratti collettivi, tenendo conto del principio della parità di genere e senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione;

92. sottolinea che tutti i finanziamenti devono essere in linea con gli orientamenti della Commissione sul finanziamento delle attività connesse allo sviluppo, all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione della Commissione del 1º aprile 2025 sull'attuale programma LIFE;

Governance di bilancio

93. prende atto della struttura generale delle quattro rubriche del QFP, quali proposte dalla Commissione, a fronte delle sette rubriche dell'attuale QFP; osserva con preoccupazione che la Commissione propone di ridurre il numero dei programmi dell'UE da 60 a 19, introducendo una mancanza di chiarezza tra gli obiettivi e la nomenclatura di bilancio, che compromette la trasparenza e la responsabilità; sottolinea che la posizione del Parlamento sulla struttura di questi nuovi programmi del QFP sarà determinata durante la procedura di codecisione per i pertinenti atti legislativi settoriali; insiste sul fatto che la nomenclatura di bilancio proposta e gli importi assegnati a ciascuna linea di bilancio devono riflettere tutti gli obiettivi specifici di ciascun programma e al suo interno, al fine di garantire la trasparenza, la prevedibilità e la responsabilità, e di fornire all'autorità di bilancio le informazioni necessarie per stabilire il bilancio annuale e controllarne l'esecuzione;

94. si rammarica, a tale proposito, del fatto che la nomenclatura di bilancio proposta nella legislazione settoriale sia del tutto inadeguata; sottolinea che la semplificazione della struttura di bilancio non deve andare a scapito della trasparenza o della capacità dell'autorità di bilancio di esercitare un controllo efficace e prendere decisioni informate; insiste sul fatto che la nomenclatura deve rimanere sufficientemente dettagliata in modo da rispecchiare gli obiettivi dei programmi stabiliti negli atti di base, preservare la visibilità delle azioni dell'UE in tutti gli obiettivi e le priorità strategici e consentire al Parlamento di esercitare pienamente il suo ruolo di controllo; chiede una nomenclatura più dettagliata per consentire una procedura annuale di bilancio, progetti di bilancio rettificativo e una procedura di discarico significativi; ribadisce che la procedura annuale di bilancio è il meccanismo democratico fondamentale per l'assegnazione dei fondi nell'ambito del QFP;

95. osserva che gli storni di bilancio a norma del regolamento finanziario offrono già flessibilità durante l'esecuzione del bilancio; sottolinea che la Commissione può attualmente trasferire importi considerevoli tra settori di politica senza l'approvazione dell'autorità di bilancio, limitando così il controllo; chiede, in assenza di una struttura di bilancio sufficientemente dettagliata, nuove norme che fissino sia un importo massimo che una percentuale per linea di bilancio per gli storni senza approvazione; ritiene che i trasferimenti da altre istituzioni dell'Unione al di sotto di una determinata soglia potrebbero essere esentati dalla procedura di obiezione come misura di semplificazione;

96. sottolinea la necessità di una governance solida che garantisca la responsabilità, la supervisione e il controllo parlamentari, unitamente a un'efficace architettura antifrode; esprime, inoltre, inquietudine riguardo al modo in cui la Commissione otterrà garanzie sufficienti a livello dell'UE sulla legittimità e regolarità della spesa, ricordando che tali chiare garanzie sono indispensabili affinché il Parlamento possa esercitare il suo ruolo di autorità di discarico; respinge qualsiasi approccio che limiti il Parlamento a un ruolo consultivo o esclusivamente informativo nella mobilitazione di qualsiasi strumento o fondo nell'ambito del prossimo QFP; sottolinea che la flessibilità di bilancio non deve eludere le prerogative dell'autorità di bilancio e che tutte le riassegnazioni, riprogrammazioni e mobilitazioni di "cuscinetti" o di riserve di altro tipo devono essere soggette all'approvazione del Parlamento; ritiene che un'autentica flessibilità richieda sia una capacità di risposta rapida che la legittimità democratica, che possono essere conseguite solo attraverso la piena partecipazione del Parlamento alle decisioni sull'assegnazione e l'utilizzo delle risorse;

97. esprime preoccupazione dinanzi alla mancanza di prevedibilità dei finanziamenti dell'UE, che potrebbe derivare da meccanismi di flessibilità eccessivi e da riassegnazioni ricorrenti; riconosce la necessità di una maggiore flessibilità nell'assegnazione delle risorse nell'ambito di determinati programmi, ma sottolinea che ciò non deve compromettere gli obiettivi strategici di lungo termine, la prevedibilità dei finanziamenti o le prerogative del Parlamento; sottolinea che, sebbene l'attuale QFP abbia risentito di una flessibilità insufficiente per adeguarsi all'evoluzione delle priorità, il prossimo QFP deve trovare un migliore equilibrio tra prevedibilità degli investimenti e adattabilità; evidenzia che alcuni settori di intervento richiedono una maggiore stabilità dei finanziamenti rispetto ad altri; respinge fermamente le riassegnazioni ricorrenti come mezzo per finanziare le priorità dell'Unione, in quanto compromettono l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi strategici concordati;

98. prende atto della proposta di aumentare l'assunzione e l'erogazione di prestiti nell'ambito del prossimo QFP; ritiene che l'autorità di

bilancio debba monitorare attentamente l'impatto di tale approccio sul margine di manovra del QFP o su altre garanzie; chiede che le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti rispettino i poteri dei colegislatori e dell'autorità di bilancio;

99. ribadisce la sua richiesta di un partenariato rafforzato per gli investimenti con il gruppo BEI al fine di sfruttare il bilancio dell'UE, mobilitare gli investimenti privati e ridurre i rischi in settori strategici importanti quali il clima, la competitività, l'edilizia abitativa, l'imprenditoria sociale e l'innovazione, la difesa e la dimensione esterna; sottolinea che tale partenariato e partenariati analoghi con altri partner esecutivi, che fanno leva sul bilancio dell'UE in tutti i settori strategici e, se del caso, riducono i rischi degli investimenti, dovrebbero mantenere strumenti su misura per facilitare l'accesso delle PMI, delle imprese a media capitalizzazione e dei consorzi transfrontalieri, garantendo nel contempo una governance solida, la trasparenza e il valore aggiunto dell'Unione; ribadisce l'importanza di finanziamenti adeguati per l'assistenza tecnica, sviluppata congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, alle autorità responsabili dell'attuazione, al fine di contribuire a garantire un'attuazione tempestiva e l'addizionalità degli investimenti, in particolare attraverso lo sviluppo di capacità amministrative e di riserve di investimenti, e chiede finanziamenti adeguati per garantire un impatto continuo;

100. ribadisce la sua storica posizione secondo cui tutte le spese a livello dell'UE dovrebbero rientrare nell'ambito di competenza dell'autorità di bilancio, garantendo in tal modo il controllo democratico, la trasparenza e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

Governance legislativa

101. sottolinea che, al fine di ottenere l'approvazione del Parlamento, ogni aspetto del QFP, in particolare gli elementi di bilancio, deve essere considerato come un pacchetto e soggetto a veri e propri negoziati; ribadisce la sua obiezione alle modalità di adozione dell'attuale regolamento QFP e di quelli precedenti, in quanto il Consiglio europeo ha oltrepassato il suo ruolo predeterminando molteplici elementi quali le dotazioni finanziarie e le disposizioni relative alle singole politiche, e violando in tal modo le disposizioni del trattato sia nella sostanza che nell'intento; esprime profonda preoccupazione per il fatto che gli "schemi di negoziato" preliminari preparati dalla presidenza del Consiglio riproducono questa metodologia errata, integrando questioni che rientrano nella procedura di codecisione al momento di definire la nuova legislazione dell'UE in materia di programmi;

102. esprime profonda preoccupazione quanto alle caratteristiche più generali della concezione dei programmi e alle proposte settoriali che spostano decisioni di politica e di bilancio essenziali dall'atto di

base ai programmi di lavoro, indebolendo in modo significativo il ruolo legislativo del Parlamento; si oppone fermamente al trasferimento di elementi legislativi dai regolamenti settoriali, che esclude il Parlamento dalle decisioni che sono attualmente adottate nel quadro della procedura legislativa ordinaria e crea incertezza giuridica per i beneficiari;

103. insiste sul fatto che tutte le scelte di politica sostanziali, quali gli obiettivi del programma, le priorità di spesa, le assegnazioni finanziarie, i tassi di finanziamento, i criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione, le condizioni, le definizioni e i metodi di calcolo, devono essere effettuate nei pertinenti atti legislativi di base, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in quanto colegislatore e autorità di bilancio, e non nel programma di lavoro o in conferimenti di potere analoghi; chiede che scelte politiche, obiettivi e aspetti di governance siano decisi negli atti di base e che tutti gli elementi supplementari o non essenziali non inclusi nell'atto di base siano adottati esclusivamente mediante atti delegati, respingendo qualsiasi ricorso ad atti di esecuzione o ad altre procedure che non sono soggette all'approvazione del Parlamento; chiede altresì, a tale riguardo, che tutti i programmi di lavoro pluriennali e annuali siano adottati mediante atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per garantire il coinvolgimento sistematico del Parlamento nel processo decisionale strategico e nel controllo; respinge categoricamente qualsiasi tentativo di relegare le decisioni strategiche sulle politiche alle procedure di comitatologia o ad altre disposizioni; avverte che il Parlamento non accetterà alcuna proposta che non garantisca i suoi pieni poteri legislativi e di controllo; sottolinea che la riduzione del livello di dettaglio negli atti di base comporta lo slittamento di importanti scelte politiche alla fase di attuazione, indebolendo pertanto la responsabilità democratica e rendendo marginale il ruolo del Parlamento nelle decisioni politiche, con significative implicazioni di politica e di bilancio;

104. sottolinea che l'ampia portata degli obiettivi nei regolamenti settoriali proposti richiede una procedura di valutazione rivista per i progetti pilota e le azioni preparatorie, al fine di salvaguardare il diritto di iniziativa già limitato del Parlamento; ritiene che criteri più chiari e procedure semplificate siano essenziali per garantire che il Parlamento possa continuare ad avviare azioni innovative e a sperimentare nuovi approcci di politica nelle rubriche 1, 2 e 3; insiste sul fatto che l'ampliamento della portata dei programmi non deve ridurre la capacità del Parlamento di proporre progetti pilota e azioni preparatorie in settori di intervento specifici;

Rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondamentali

105. sottolinea che il rispetto dei valori dell'Unione e dei diritti fondamentali è un presupposto essenziale per accedere ai fondi

dell'UE; evidenzia la necessità di un nesso costante tra il rispetto dello Stato di diritto e l'accesso ai fondi dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027; ritiene che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione sia intrinsecamente legata al rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell'Unione; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto[11] rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione dalle violazioni dello Stato di diritto e che dovrebbe essere applicato ogniqualvolta siano soddisfatte le sue condizioni giuridiche in tutto il bilancio dell'UE, compresi gli strumenti basati sulla performance e i finanziamenti previsti a norma dell'articolo 122 TFUE; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare il regolamento in modo rigoroso e coerente e ad adottare provvedimenti senza indebiti ritardi, laddove necessario;

106. insiste affinché, nel prossimo QFP, sia previsto un insieme di strumenti integrato e coerente a tutela dei valori dell'Unione, che dovrebbe comprendere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutti i fondi dell'UE; esprime preoccupazione in merito alle sovrapposizioni con il meccanismo di condizionalità, introdotte in particolare dai piani NRP, e chiede un quadro unificato, coerente e completo in tutti i programmi di finanziamento dell'UE, in piena coerenza con il regolamento sulla condizionalità, che contempli sia le condizioni abilitanti che devono essere soddisfatte per accedere ai finanziamenti dell'UE sia le misure per trattenere i fondi quando le condizioni pertinenti non sono più soddisfatte; chiede alla Commissione di consolidare tutti gli strumenti per lo Stato di diritto in un quadro unificato e globale che fornisca criteri chiari, oggettivi e trasparenti per l'applicazione e il modo in cui la Commissione garantirà il coordinamento fra tali strumenti;

107. chiede che i fondi dell'Unione siano trattenuti qualora non siano soddisfatti i requisiti essenziali e che i fondi congelati siano sbloccati a favore degli Stati membri interessati solo una volta che questi abbiano pienamente attuato riforme significative e dimostrato in modo verificabile il rispetto dello Stato di diritto nella pratica e coerentemente con le conclusioni delle relazioni sullo Stato di diritto; sottolinea che le decisioni di sospendere o ridurre i finanziamenti dell'Unione a causa di violazioni dello Stato di diritto devono fondarsi su criteri oggettivi, devono essere applicate in modo coerente e non devono essere dettate da altre considerazioni o dall'esito di negoziati;

108. constata che la Commissione propone, nel contesto dei piani NRP, la possibilità che i finanziamenti disimpegnati a causa della mancanza

11 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

di misure correttive in risposta a una violazione individuata dello Stato di diritto nel quadro del regolamento sulla condizionalità siano nuovamente messi a disposizione dei programmi in regime di gestione diretta o indiretta; chiede chiarimenti sul modo in cui tali importi disimpegnati potrebbero essere destinati ad altri programmi e chiede che sia vietata la ridistribuzione dei fondi congelati; insiste sul fatto che la decisione di utilizzare i fondi disimpegnati è una prerogativa dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e non dovrebbe essere lasciata alla discrezione della Commissione;

109. sottolinea la necessità di un approccio rigoroso per garantire che i legittimi destinatari finali e beneficiari non siano penalizzati a seguito di una sospensione dei fondi dell'UE destinati al loro governo dovuta a violazioni dello Stato di diritto; sottolinea che tale principio è alla base di un approccio della "condizionalità intelligente";

Questioni relative all'AII

110. sottolinea che un meccanismo di orientamento non compenserà eventuali perdite dei poteri legislativi o di bilancio del Parlamento; sottolinea che il bilancio annuale dovrebbe riflettere le priorità politiche e i piani concordati dai colegislatori; insiste sul fatto che una corretta governance di bilancio e la salvaguardia delle prerogative dell'autorità di bilancio sono presupposti essenziali per rendere più significativa la procedura di bilancio annuale e che qualsiasi meccanismo di orientamento può funzionare solo se sono presenti le basi fondamentali;

111. respinge qualsiasi accordo che limiti la libertà dell'autorità di bilancio di prendere decisioni autonome sulle priorità e gli stanziamenti di bilancio; si oppone fermamente a qualsiasi meccanismo che consenta alla Commissione di predeterminare le scelte di bilancio attraverso valutazioni tecniche; respinge categoricamente qualsiasi possibilità per il Consiglio europeo di influenzare la procedura annuale di bilancio attraverso le proprie conclusioni, in quanto ciò costituirebbe una chiara violazione delle disposizioni del trattato e comprometterebbe l'equilibrio istituzionale stabilito per il processo decisionale in materia di bilancio; ricorda che il regolamento finanziario prevede già la possibilità di sciogliere le riserve di bilancio; chiede che la Commissione si coordini sistematicamente con l'autorità di bilancio prima di assumere impegni volontari sul ricorso alla flessibilità intrinseca e che qualsiasi mobilitazione sia approvata con decisione dell'autorità di bilancio;

112. osserva con preoccupazione che la Commissione propone di aumentare la deviazione dagli importi indicativi nella legislazione settoriale dall'attuale 15 % al 20 % nell'accordo interistituzionale

(AII)[12]; sottolinea che l'aumento proposto, combinato con la fusione di programmi e dotazioni di bilancio sostanzialmente più elevate per programma, creerebbe un importante potenziale di modifica senza il coinvolgimento dei colegislatori; esprime forti riserve quanto all'effetto cumulativo di tali cambiamenti sul controllo democratico e l'equilibrio dei poteri istituzionali; ritiene che tale ampliamento della flessibilità esecutiva comprometta le prerogative dell'autorità di bilancio; chiede pertanto che la deviazione massima dagli importi indicativi sia limitata al 5 % per l'intera durata dei programmi, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento QFP e dell'AII, garantendo che qualsiasi riassegnazione di bilancio sostanziale continui a essere soggetta a un adeguato controllo democratico e a un processo decisionale colegislativo; insiste sul fatto che tale soglia ridotta manterrebbe la necessaria flessibilità operativa, preservando nel contempo il ruolo essenziale del Parlamento nel controllo di bilancio;

113. sottolinea l'importanza di mantenere il dialogo interistituzionale regolare sulle risorse proprie e chiede una maggiore frequenza delle riunioni;

114. propone di includere un allegato specifico sulla cooperazione relativa al regime di condizionalità; ritiene, in tale contesto, che un dialogo regolare fra le tre istituzioni sulla situazione attuale per quanto concerne la protezione del bilancio dell'UE, in relazione allo Stato di diritto, costituirebbe un modo efficace per migliorare il coordinamento riguardo al pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto;

Risorse proprie

115. ribadisce il forte impegno del Parlamento a favore dell'introduzione di nuove risorse proprie, al fine di garantire un finanziamento a lungo termine del bilancio dell'UE sostenibile e prevedibile; ribadisce la necessità di entrate sostenibili e resilienti per il bilancio dell'Unione, che dovrebbero corrispondere alla prospettiva delle spese, garantendo così la stabilità, l'efficienza e la disciplina di bilancio e consentendo in tal modo all'Unione di rispondere alle sue esigenze e priorità;

116. ribadisce la sua richiesta di lunga data di introdurre nuove e autentiche risorse proprie, non solo per consentire il rimborso del debito di NGEU, ma anche per finanziare le accresciute ambizioni politiche dell'Unione; esprime la sua costante convinzione che l'introduzione di nuove, autentiche risorse proprie per finanziare il bilancio dell'Unione è indispensabile; ricorda che, senza nuove risorse, l'onere finanziario ricadrà inevitabilmente sugli Stati membri attraverso l'aumento dei contributi basati sull'RNL; ritiene pertanto

12 (COM(2025)0572).

che l'introduzione di nuovi, autentici flussi di entrate pari ad almeno 60 miliardi di EUR all'anno sia una condizione essenziale per un QFP 2028-2034 ambizioso;

117. esprime profonda preoccupazione dinanzi alla totale assenza di progressi nella riforma del sistema delle risorse proprie in seno al Consiglio dal 2020; sottolinea che nuove, autentiche risorse proprie sono la risposta necessaria, in tempi di vincoli di bilancio, per finanziare politiche dell'Unione nuove e di lunga data, nonché gli investimenti tanto necessari in Europa;

118. ribadisce le sue storiche critiche secondo cui concepire e negoziare il bilancio sulla base del principio del "giusto ritorno" comporterà inevitabilmente una diminuzione del valore aggiunto dell'UE, in quanto ciò riduce la motivazione per investire insieme in beni pubblici comuni ed europei; riconosce, al contempo, i meriti della risorsa propria basata sull'RNL, alla luce della sua affidabile funzione di bilanciamento; invita il Consiglio e gli Stati membri ad astenersi dal prorogare ogni riduzione forfettaria e a creare un giusto equilibrio di bilancio globale per tutti, concentrandosi sulle sinergie e sul valore aggiunto dell'UE in uno spirito di solidarietà e consentendo una maggiore trasparenza;

119. ricorda che le decisioni relative alle risorse proprie richiedono l'unanimità in seno al Consiglio, la consultazione del Parlamento e la ratifica nazionale da parte di tutti gli Stati membri; sottolinea che qualsiasi paniere di nuove risorse proprie deve essere percepito come equo per evitare situazioni in cui l'attuazione di tali flussi di entrate penalizzi in modo sproporzionato alcuni Stati membri;

120. ritiene che, di fronte a sfide senza precedenti che richiedono un aumento sostanziale degli investimenti in molteplici settori strategici nel prossimo periodo del QFP, la base delle entrate del bilancio dell'UE debba essere ampliata, rafforzata, diversificata e modernizzata in modo debitamente giustificato; insiste sul fatto che, a tal fine, le risorse proprie esistenti dovrebbero essere adeguate e potenziate, e che nuove risorse proprie dovrebbero essere introdotte senza ulteriori ritardi; ritiene inoltre che le entrate diverse dalle risorse proprie dovrebbero essere un elemento essenziale del mix delle fonti d'ingresso e che operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti ben definite, le cui conseguenti passività potenziali sono coperte in modo sicuro dal margine disponibile entro i massimali delle risorse proprie, dovrebbero rimanere un'opzione alternativa attuabile, quanto meno in tempi di crisi impreviste;

121. ricorda l'obbligo giuridico e la responsabilità politica di garantire il rimborso tempestivo del debito di NGEU; ribadisce la sua posizione secondo cui il rimborso del debito di NGEU dovrebbe continuare a essere gestito in modo prudente e flessibile, anche, ove possibile,

attraverso operazioni di rifinanziamento, al fine di ridurre al minimo la pressione sul QFP e sui suoi programmi per il periodo 2028-2034;

122. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a individuare nuove risorse proprie e a proporre alcune calibrazioni alle risorse proprie tradizionali, come i dazi doganali, al fine di rafforzare l'autonomia finanziaria dell'Unione e ridurre la dipendenza dai contributi nazionali, garantendo in tal modo il finanziamento futuro del bilancio dell'Unione; sostiene l'approccio "a paniere" più ampio proposto dalla Commissione, in quanto rappresenta un percorso realistico per garantire il sostegno necessario in seno al Consiglio; prende atto dei vari tipi di risorse proprie proposti; sottolinea con forza, tuttavia, che qualsiasi paniere di nuove risorse proprie deve essere adottato contemporaneamente al prossimo QFP e deve generare un flusso di entrate sufficiente e stabile di almeno 60 miliardi di EUR circa all'anno, in quanto tale livello è essenziale per garantire il rimborso costante dei prestiti assunti nell'ambito di NextGenerationEU, rispettare gli impegni dell'Unione e finanziare investimenti congiunti in beni pubblici europei; invita il Consiglio a raggiungere rapidamente un accordo su nuove risorse proprie al fine di garantire la certezza di bilancio a lungo termine;

123. chiede che, qualora dovesse eliminare alcuni elementi del paniere, il Consiglio colmi la conseguente lacuna aumentando le aliquote di prelievo per altre fonti o sostituendoli con un'altra fonte; sottolinea che le nuove fonti non dovrebbero danneggiare la competitività delle piccole e medie imprese, né la competitività dell'UE nel suo complesso; ritiene che le entrate che potrebbero essere generate, tra l'altro, da un prelievo sui servizi digitali mirato alle principali piattaforme digitali, da un prelievo sui servizi di gioco d'azzardo e scommesse online, dall'estensione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere nonché da un prelievo sulle plusvalenze delle cripto-attività basato su un'aliquota uniforme di prelievo, dovrebbero essere esplorate come possibili soluzioni qualora altre risorse proprie proposte non ottengano sostegno presso gli Stati membri, al fine di garantire l'equità fiscale e un livello di entrate commisurato al fabbisogno;

124. ritiene che l'assunzione congiunta di prestiti rappresenti un'opzione praticabile che offre all'Unione la capacità di rispondere rapidamente a sviluppi imprevisti e facilita il finanziamento tempestivo delle politiche dell'UE con un chiaro valore aggiunto europeo; sottolinea che una tale opzione dovrebbe essere pienamente in linea con le priorità strategiche dell'UE per i beni pubblici europei, o facilitare gli investimenti in progetti transfrontalieri o paneuropei che rafforzino il potenziale di crescita dell'UE;

125. evidenzia l'importanza della proposta della Commissione relativa a un nuovo tipo di meccanismo di crisi basato su prestiti straordinari

sostenuti da un margine di manovra supplementare al di sotto del massimale delle risorse proprie e ancorati al rating del credito costantemente eccellente del bilancio dell'UE; osserva che tale strumento è temporalmente definito, soggetto a criteri prestabiliti e a limitazioni per quanto riguarda il suo scopo, il suo ambito e le sue dimensioni, che sono delimitati dallo specifico comparto extra disponibile all'interno del "margine di manovra"; osserva inoltre che tale strumento consentirà all'Unione di mobilitare fino a 395 miliardi di EUR in prestiti agli Stati membri in caso di gravi crisi o difficoltà o di una grave minaccia di crisi o difficoltà nel periodo 2028-2034; esprime soddisfazione per il fatto che il meccanismo proposto non si baserebbe sull'articolo 122 TFUE, che esclude il Parlamento come in casi precedenti, bensì su un regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 311, quarto comma, TFUE, che richiede l'approvazione del Parlamento, garantendo in tal modo l'equilibrio istituzionale e la responsabilità procedurale;

126. ritiene che tale meccanismo possa costituire un ulteriore strumento a livello dell'UE per rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze crescenti, come ripetutamente sostenuto da Mario Draghi, nonché a sviluppi imprevedibili; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare l'esperienza acquisita nell'ambito di NGEU per finanziare e attuare i futuri investimenti strategici dell'UE;

127. dichiara la sua intenzione di approvare soltanto un bilancio a lungo termine, incluse entrate adeguate e sostenibili, che sia adatto allo scopo per l'Unione in un mondo che cambia;

Modifiche al regolamento QFP:

128. chiede alla Commissione di tenere conto delle modifiche in appresso:

La proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Modifica*
(13) Gli strumenti speciali non tematici sono necessari per garantire flessibilità a favore di qualsiasi rubrica del QFP in funzione delle esigenze e per agevolare la procedura di bilancio. Lo strumento unico di margine dovrebbe consentire il trasferimento dei margini disponibili al di sotto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento rispettivamente tra gli esercizi e, nel caso degli stanziamenti di impegno, tra le rubriche del QFP, senza superare gli importi totali dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno e di pagamento durante l'intero periodo del QFP. In linea con una sana gestione finanziaria e un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio, la mobilitazione di importi relativi ai margini dell'esercizio in corso e di quelli futuri dovrebbe costituire una soluzione di ultima istanza.	***soppresso***

Modifica 2

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	(13 bis) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse e al fine di evitare indebite pressioni sui programmi dell'Unione, è opportuno istituire uno strumento speciale tematico, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI), per coprire il rimborso del capitale e i costi di finanziamento relativi a NextGenerationEU. I necessari stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Modifica 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Modifica*
(14) Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere disponibile per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche per un determinato esercizio. Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere costituito da un importo fisso e da importi equivalenti alle entrate riscosse in virtù dell'attuazione delle politiche dell'Unione, a titolo di ammende, altre penali e sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione, nonché di interessi maturati o altri proventi prodotti, ***nonché*** da importi equivalenti ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica	(14) Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere disponibile per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche per un determinato esercizio. Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere costituito da un importo fisso e da importi equivalenti alle entrate riscosse in virtù dell'attuazione delle politiche dell'Unione, a titolo di ammende, altre penali e sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione, nonché di interessi maturati o altri proventi prodotti, da importi equivalenti ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica

esterne, a esclusione degli importi ricostituiti conformemente a norme specifiche relative alla ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni.	esterne, a esclusione degli importi ricostituiti conformemente a norme specifiche relative alla ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni***, nonché dai margini disponibili da esercizi precedenti, dall'eccedenza annuale e da rientri di capitale da strumenti finanziari, fatte salve le disposizioni specifiche per programma;. Ove necessario e come extrema ratio, dovrebbe essere possibile nell'ambito della procedura annuale di bilancio, incrementare l'importo dello strumento di flessibilità di un ammontare che sarebbe interamente detratto dal margine degli stanziamenti d'impegno o di pagamento in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in questione o per gli esercizi futuri.***

Modifica 4

Proposta di regolamento
Capo 1 – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Modifica*
2. Ove risulti necessario utilizzare le risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 6 ***e*** 8, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio al di sopra dei pertinenti massimali del QFP.	2. Ove risulti necessario utilizzare le risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli ***5 bis,*** 6***,*** 8 ***e 8 bis***, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio al di sopra dei pertinenti massimali del QFP.
Ove risulti necessario utilizzare le risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 7, gli stanziamenti di impegno e i	

corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio al di sopra dei pertinenti massimali del QFP per un determinato anno.

Modifica 5

Proposta di regolamento
Capo 2 – articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Articolo 3 bis
	Margine globale per i pagamenti
	1. Ogni anno, a partire dal 2029, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2029-2034 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.
	2. L'eventuale adeguamento effettuato a norma del paragrafo 1 è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l'anno n-1.

Modifica 6

Proposta di regolamento
Capo 2 – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Modifica*
c) un calcolo del margine globale per gli impegni di cui	***soppresso***

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

Modifica 7

Proposta di regolamento
Capo 2 – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Modifica*
d) un calcolo dell'adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento nell'ambito del margine globale per i pagamenti di cui all'articolo ***7, paragrafo 1, lettera b)***;	d) un calcolo dell'adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento nell'ambito del margine globale per i pagamenti di cui all'articolo ***3 bis***;

Modifica 8

Proposta di regolamento
Capo 2 – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Modifica*
e) un calcolo dell'importo massimo per il margine per imprevisti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c);	***soppresso***

Modifica 9

Proposta di regolamento
Capo 2 – articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Modifica*
f) un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 8, paragrafo 2***, primo comma, lettere a) e b)***.	f) un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

Modifica 10

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Articolo 5 bis
	Lo strumento EURI
	1. Lo strumento EURI è mobilitato per finanziare il rimborso del capitale e dei costi di finanziamento dovuti in relazione ai prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
	2. Lo strumento EURI è mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

Modifica 11

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Modifica*
1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare le spese per l'Ucraina a norma del [regolamento (UE) XXXX/XX] [Europa globale].	1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare***:***
	a) le spese per l'Ucraina a norma del [regolamento (UE) XXXX/XX] [Europa globale]***, nonché le spese per i contributi in conto interessi e le sovvenzioni per gli oneri finanziari a norma degli articoli 23 e 34 del***

	regolamento (UE) 2024/792 [strumento per l'Ucraina], dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2463 [AMF+], dell'articolo 6 della decisione (UE) 2022/1628 [AMF II] e dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/1201 [AMF I];
	b) le spese a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2026/467 [regolamento sul prestito a sostegno dell'Ucraina].
2. La riserva per l'Ucraina ***non supera l'importo di*** 88,9 miliardi di EUR a prezzi 2025 per il periodo 2028-2034***.*** L'importo annuo mobilitato ***a titolo della riserva per l'Ucraina*** in un determinato anno non supera 13,5 miliardi di EUR a prezzi 2025. La quota dell'importo annuo non utilizzata in un determinato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2034.	2. La riserva per l'Ucraina ***comprende un importo non superiore a*** 88,9 miliardi di EUR a prezzi 2025 per il periodo 2028-2034***, unicamente per le spese di cui al paragrafo 1, lettera a).*** L'importo annuo mobilitato in un determinato anno non supera 13,5 miliardi di EUR a prezzi 2025. La quota dell'importo annuo non utilizzata in un determinato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2034***.***
	3. La riserva per l'Ucraina comprende inoltre un importo di 26,2 miliardi di EUR a prezzi 2025 per il periodo 2028-2034, unicamente per le spese di cui al paragrafo 1, lettera b). Qualora le disponibilità rimanenti in un determinato anno siano insufficienti a coprire la sovvenzione per gli oneri finanziari richiesta dall'Ucraina a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2026/467 [regolamento sul prestito a sostegno dell'Ucraina], i

	contributi supplementari degli Stati membri partecipanti a norma dello stesso regolamento (UE) 2026/467 [regolamento sul prestito a sostegno dell'Ucraina] sono assegnati sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.
3. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.	***4.*** La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

Modifica 12

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 7

Testo della Commissione	*Modifica*
Articolo 7	***soppresso***
Strumento unico di margine	
1. Lo strumento unico di margine comprende:	
a) a decorrere dal 2029, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1, da rendere disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2029-2034 ("margine globale per gli impegni");	
b) a decorrere dal 2029, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento del QFP per l'anno n-1, per adeguare verso l'alto	

il massimale di pagamento per il periodo 2029-2034 ("margine globale per i pagamenti");

c) quale strumento di ultima istanza, gli importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP in un determinato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, o per entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano interamente compensati dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano interamente compensati dai margini al di sotto del massimale di pagamento per gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento ("margine per imprevisti").

2. Il margine globale per gli impegni può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

3. Gli adeguamenti verso l'alto nell'ambito del margine globale per i pagamenti sono effettuati dalla Commissione, a partire dal 2029, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4.

L'eventuale adeguamento verso l'alto nell'ambito del margine globale per i pagamenti è interamente compensato da una corrispondente riduzione del

massimale di pagamento per l'anno n-1.

4. Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE quale strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste.

Possono essere mobilitati importi nell'ambito del margine per imprevisti solo se risultano insufficienti gli importi disponibili a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), a seconda dei casi.

Il margine per imprevisti non supera, in un determinato anno, lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell'Unione, calcolato nell'adeguamento tecnico annuale di cui all'articolo 4.

Gli importi compensati non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

5. Il ricorso allo strumento unico di margine in un determinato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie fissati nella decisione sulle risorse proprie.

Modifica 13

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Modifica*
b) un importo equivalente ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con	b) un importo equivalente ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con

destinazione specifica esterne, effettuati nell'anno n-2, a esclusione degli importi dei disimpegni ricostituiti conformemente alle norme specifiche relative alla ricostituzione degli stanziamenti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***e*** al regolamento [(UE) XXXX/XX] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	destinazione specifica esterne, effettuati nell'anno n-2, a esclusione degli importi dei disimpegni ricostituiti conformemente alle norme specifiche relative alla ricostituzione degli stanziamenti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***,*** al regolamento [(UE) XXXX/XX] [Fondo di partenariato nazionale e regionale***] e al regolamento [(UE) XXXX/XX] [Europa globale***].

Modifica 14

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Modifica*
	b bis) un importo corrispondente ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti d'impegno di esercizi precedenti;

Modifica 15

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Modifica*
	b ter) in caso di eccedenza nell'anno n-1, un importo equivalente a tale eccedenza, escluse le entrate di cui alla lettera a).

Modifica 16

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Ove necessario e come extrema ratio, il Parlamento europeo e il Consiglio possono incrementare l'importo di cui al primo comma di un ammontare che non supera in un determinato anno lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell'Unione, calcolato nell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, e che è detratto integralmente dal margine degli stanziamenti d'impegno o di pagamento, o di entrambi, in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o esercizi futuri. Gli importi così compensati non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP e sono coerenti con il massimale delle risorse proprie.

Modifica 17

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Modifica*
La Commissione calcola ogni anno, nell'ambito degli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 4, gli importi disponibili in base al primo comma ***lettere a) e b),*** del presente paragrafo.	La Commissione calcola ogni anno, nell'ambito degli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 4, gli importi disponibili in base al primo ***e secondo*** comma del presente paragrafo.

Modifica 18

Proposta di regolamento
Capo 3 – articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Articolo 8 bis
	Riserva di solidarietà per le calamità naturali
	1. ***La riserva di solidarietà per le calamità naturali può essere utilizzata come extrema ratio per finanziare risposte a esigenze specifiche all'interno dell'Unione per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale.***
	2. ***La riserva di solidarietà per le calamità naturali non supera un massimale annuo di 4 miliardi di EUR (a prezzi 2025). La quota dell'importo annuo eventualmente non utilizzata in un determinato anno può essere utilizzata negli anni successivi fino al 2034.***
	Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo della riserva di solidarietà per le calamità naturali resta disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.
	In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari nell'anno in cui si verifica un evento citato al paragrafo 1, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo all'importo annuo

	di cui al paragrafo 2 a disposizione nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 1 miliardo di EUR (a prezzi 2025).
	3. Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà per le calamità naturali sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Modifica 19

Proposta di regolamento
Capo 4 – articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Modifica*
Revisione del QFP per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie	***Riesame intermedio del QFP***

Modifica 20

Proposta di regolamento
Capo 4 – articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	1 bis. Entro il 31 luglio 2031 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP. Il riesame obbligatorio è corredato, ove opportuno, di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento. Le dotazioni nazionali preassegnate a norma del regolamento (UE) XXXX/2027 [piani NRP] non sono ridotte mediante tale revisione.

Modifica 21

Proposta di regolamento
Capo 5 – articolo 13

Testo della Commissione	*Modifica*
Entro il 1º luglio ***2033*** la Commissione presenta una proposta relativa a un nuovo quadro finanziario pluriennale.	Entro il 1° luglio ***2032*** la Commissione presenta una proposta relativa a un nuovo quadro finanziario pluriennale.

Modifiche dell'AII

129. sottolinea che, in seguito ai negoziati e all'adozione di un nuovo regolamento QFP, la proposta di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 22

Proposta di accordo interistituzionale
Titolo

Testo della Commissione	*Modifica*
ACCORDO INTERISTITUZIONALE	ACCORDO INTERISTITUZIONALE
tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla ***disciplina di bilancio, sulla*** cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria	tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

Modifica 23

Proposta di accordo interistituzionale
Considerando 1

Testo della Commissione	*Modifica*
1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha lo scopo ***di dare applicazione alla disciplina di bilancio e*** di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.	1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha lo scopo di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

Modifica 24

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 1
Sezione A – punto 7

Testo della Commissione	*Modifica*
7. In linea con l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione di un nuovo QFP o di una sua revisione, conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Tali misure ***comprenderanno*** riunioni e scambi di informazioni, su base regolare, tra il Parlamento europeo **e** il Consiglio e, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti delle istituzioni come stabilito all'articolo 324 TFUE al fine di favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni. Se è stata presentata una proposta di nuovo QFP o di revisione sostanziale, le istituzioni ***cercheranno*** di	7. In linea con l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione di un nuovo QFP o di una sua revisione, conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Tali misure ***comprendono:*** ***a)*** riunioni e scambi di informazioni, su base regolare, tra il Parlamento europeo***,*** il Consiglio e ***la Commissione a livello politico e tecnico durante l'intero processo, compresa la presenza di rappresentanti del Parlamento europeo alle riunioni formali e informali del Consiglio "Affari***

determinare modalità specifiche per cooperare e dialogare tra loro nel corso della procedura di adozione.

generali" in cui è discusso il QFP;

b) su iniziativa della Commissione***, anche quando richiesto dal Parlamento europeo o dal Consiglio,*** incontri tra i presidenti delle istituzioni come stabilito all'articolo 324 TFUE al fine di favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni;

c) trasmissione di dati e informazioni tempestivi da parte della Commissione, anche su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, e organizzazione di briefing tecnici per entrambe le istituzioni;

d) negoziati trilaterali.

Se è stata presentata una proposta di nuovo QFP o di revisione sostanziale, le istituzioni ***cercano*** di determinare modalità specifiche per cooperare e dialogare tra loro nel corso della procedura di adozione ***sulla base del calendario proposto dalla Commissione, comprese in particolare le misure di cui al primo comma***.

In caso di ritardi rispetto al calendario di cui al secondo comma che comportino il rischio della mancata adozione di un regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario entro la scadenza del precedente quadro finanziario, la Commissione presenta un piano di emergenza al

Parlamento europeo e al Consiglio.

Modifica 25

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 1
Sezione B – punto 9

Testo della Commissione	*Modifica*
Strumento unico di margine	***soppresso***
9. La Commissione propone la mobilitazione della totalità o di una parte degli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP ("margine per imprevisti") dopo aver accertato che i necessari stanziamenti di impegno o di pagamento, a seconda dei casi, non possono essere finanziati altrimenti. La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.	
Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.	

Modifica 26

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 1
Sezione B – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Riserva di solidarietà per le calamità naturali
	9 bis. Qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di solidarietà per le calamità naturali, la Commissione

presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

La decisione di mobilitare importi a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento QFP è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Prima di avanzare una proposta di storno dalla riserva di solidarietà per le calamità naturali a fini di assistenza, la Commissione esamina le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Modifica 27

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione A – punto 10 – commi 2 e 3

Testo della Commissione	*Modifica*
Il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché la Commissione quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al ***20 %*** per tutta la durata del programma o dello strumento in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze debitamente motivate, anche in relazione alle priorità politiche dell'Unione, tenuto conto dei risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi e degli strumenti.	Il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché la Commissione quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al ***5 %*** per tutta la durata del programma o dello strumento in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze debitamente motivate, anche in relazione alle priorità politiche dell'Unione, tenuto conto dei risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi e degli strumenti. ***Eventuali aumenti risultanti da tale variazione restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti di cui al regolamento QFP e al presente accordo.***
Il presente punto non si applica agli stanziamenti preassegnati per Stato membro a norma del regolamento [(UE) XXXX/XX] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].	Il presente punto non si applica agli stanziamenti preassegnati per Stato membro a norma del regolamento [(UE) XXXX/XX] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].

Modifica 28

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione A – punto 11

Testo della Commissione	Modifica
11. Al fine di fornire previsioni precise e affidabili riguardo all'incidenza sul bilancio degli atti	11. Al fine di fornire previsioni precise e affidabili riguardo all'incidenza sul bilancio degli atti

di base ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento finanziario e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa completa per ***le*** rubriche 2 e 3 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, ***dovrebbe indicare***:

a) gli atti di base, con una distinzione tra programmi pluriennali, atti giuridici che istituiscono agenzie decentrate o affidano loro compiti, e azioni annuali:

(1) per i programmi pluriennali, la Commissione ***dovrebbe indicare*** la procedura secondo la quale sono stati adottati, la durata dei programmi, la dotazione finanziaria indicativa totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

(2) per gli atti giuridici che istituiscono agenzie decentrate o affidano loro nuovi compiti, la Commissione ***dovrebbe indicare*** la base giuridica in virtù della quale sono stati adottati e fornire stime pluriennali;

(3) per le azioni annuali (relative a progetti pilota e azioni preparatorie) e le azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione, quest'ultima ***dovrebbe fornire*** stime pluriennali;

(b) le proposte legislative della Commissione in fase di adozione, con gli ultimi aggiornamenti riguardo alla loro potenziale

di base ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento finanziario e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa completa per ***lo strumento dell'UE istituito dal [regolamento sui piani NRP] e per tutti i programmi delle*** rubriche 2 e 3 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, ***indica***:

(a) gli atti di base, con una distinzione tra programmi pluriennali, atti giuridici che istituiscono agenzie decentrate o affidano loro compiti, e azioni annuali:

(1) per i programmi pluriennali, la Commissione ***indica*** la procedura secondo la quale sono stati adottati, la durata dei programmi, la dotazione finanziaria indicativa totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

(2) per gli atti giuridici che istituiscono agenzie decentrate o affidano loro nuovi compiti, la Commissione ***indica*** la base giuridica in virtù della quale sono stati adottati e fornire stime pluriennali;

(3) per le azioni annuali (relative a progetti pilota e azioni preparatorie) e le azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione, quest'ultima ***fornisce*** stime pluriennali*;*

(b) le proposte legislative della Commissione in fase di adozione, con gli ultimi aggiornamenti riguardo alla loro potenziale

incidenza sul bilancio, compresa eventualmente la necessità di una riprogrammazione in caso di adozione.

La programmazione finanziaria indicativa presenta in modo trasparente le riserve non assegnate nell'ambito dei programmi pluriennali.

La Commissione ***dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di*** riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e la programmazione legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione ***dovrebbe indicare*** se è inclusa nella programmazione comunicata al momento della presentazione del progetto di bilancio o dopo l'adozione definitiva del bilancio. La Commissione ***dovrebbe*** in particolare ***informare*** il Parlamento europeo e il Consiglio:

(a) di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte in fase di adozione presentate ma non figuranti nella programmazione comunicata al momento del progetto di bilancio o dopo l'adozione definitiva del bilancio (con gli importi corrispondenti);

(b) della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione, indicando anche se le azioni

incidenza sul bilancio, compresa eventualmente la necessità di una riprogrammazione in caso di adozione.

La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per obiettivi principali dei fondi in regime di gestione concorrente nell'ambito della rubrica 1. La programmazione finanziaria indicativa presenta in modo trasparente le riserve non assegnate nell'ambito dei programmi pluriennali.

La Commissione ***istituisce*** riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e la programmazione legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione ***indica*** se è inclusa nella programmazione comunicata al momento della presentazione del progetto di bilancio o dopo l'adozione definitiva del bilancio. La Commissione ***informa*** in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio:

(a) di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte in fase di adozione presentate ma non figuranti nella programmazione comunicata al momento del progetto di bilancio o dopo l'adozione definitiva del bilancio (con gli importi corrispondenti);

(b) della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione, indicando anche se le azioni

possono avere un'incidenza finanziaria.	possono avere un'incidenza finanziaria.
Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione ***dovrebbe indicare*** la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.	Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione ***indica*** la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.
La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di includervi i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.	La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di includervi i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti. ***Essa fornisce una panoramica dettagliata per l'intero periodo di programmazione, una spiegazione dettagliata delle modifiche apportate rispetto alla programmazione finanziaria dell'anno precedente e qualsiasi scostamento dall'importo di riferimento privilegiato di cui al punto 10.***

Modifica 29

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione A – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Dialogo sulle risorse proprie
	11 ter. Le tre istituzioni mantengono il regolare dialogo interistituzionale sulle risorse proprie, riunendosi almeno una volta per presidenza del Consiglio e con maggiore frequenza su richiesta di un'istituzione.

Modifica 30

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2

Sezione A – punto 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	Impegni
	11 quater. Prima di annunciare impegni finanziari a sostegno di paesi terzi, la Commissione informa l'autorità di bilancio e tiene conto delle opinioni espresse da quest'ultima su tali questioni; in tali casi, la Commissione fornisce informazioni dettagliate ed esaustive, anche sulla fonte di finanziamento degli impegni finanziari, in merito all'eventuale riorientamento delle risorse esistenti o alla mobilitazione di nuove risorse, anche in caso di prestiti, o all'eventuale ricorso a flessibilità, ammortizzatori o altri importi non assegnati.

Modifica 31

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione B – titolo

Testo della Commissione	*Modifica*
B. AGENZIE DECENTRATE E SCUOLE EUROPEE	***B. SCHEDA FINANZIARIA***

Modifica 32

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione B – punto 12 – commi da 1 a 3

Testo della Commissione	*Modifica*
12. Prima di presentare una proposta per l'istituzione di una nuova agenzia decentrata, e dopo aver considerato se assegnare ***i*** compiti previsti a un'istituzione, un organo o un organismo esistente, la Commissione ***dovrebbe presentare*** una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l'altro, della massa critica in termini di personale e competenze necessari, degli aspetti costi/benefici, della coerenza, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'impatto sulle attività a livello dell'Unione e dell'incidenza sul bilancio per la rubrica di spesa interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative ***che disciplinano l'istituzione dell'agenzia decentrata in oggetto***, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione in materia di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo ***sul finanziamento dell'agenzia decentrata proposta***.	12. Prima di presentare una proposta per l'istituzione di una nuova agenzia decentrata, e***, se del caso,*** dopo aver considerato se assegnare ***eventuali*** compiti previsti a un'istituzione, un organo o un organismo esistente, la Commissione ***presenta*** una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l'altro, della massa critica in termini di personale e competenze necessari, degli aspetti costi/benefici, della coerenza, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'impatto sulle attività ***nazionali e*** a livello dell'Unione e dell'incidenza sul bilancio per la rubrica di spesa interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative ***pertinenti***, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione in materia di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo.
La procedura prevede le tappe seguenti:	La procedura prevede le tappe seguenti:
— in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia decentrata nell'ambito del primo trilogo di bilancio successivo all'adozione della sua	— in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia decentrata**,** nell'ambito del primo trilogo di bilancio successivo all'adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che

proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che accompagna la proposta legislativa ***che propone l'istituzione dell'agenzia decentrata*** e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

— in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le conseguenze finanziarie delle modifiche proposte; tali conseguenze finanziarie ***dovrebbero essere*** prese in considerazione ***nelle fasi*** pertinenti ***della procedura legislativa applicabile***;

— in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto delle possibili modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria ***definitiva è discussa*** prima del raggiungimento di un accordo definitivo ***ed è*** formalmente ***approvata dal legislatore****;* ***essa*** è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo trilogo di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

— in quarto luogo, l'accordo concluso, tenuto conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta; tale dichiarazione congiunta è soggetta

accompagna la proposta legislativa e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

— in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le conseguenze finanziarie delle modifiche proposte; tali conseguenze finanziarie ***sono*** prese in considerazione ***durante i*** pertinenti ***triloghi legislativi***;

— in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto delle possibili modifiche da parte del legislatore; ***il legislatore discute*** tale scheda finanziaria ***aggiornata*** prima del raggiungimento di un accordo definitivo ***e approva*** formalmente ***la scheda finanziaria definitiva***; ***detta scheda finanziaria definitiva*** è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo trilogo di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

— in quarto luogo, l'accordo concluso, tenuto conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta; tale dichiarazione congiunta è soggetta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

Insieme al progetto di

all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

La stessa procedura ***dovrebbe essere*** applicata a qualsiasi modifica di un atto giuridico relativo a un'agenzia decentrata che abbia un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

bilancio, la Commissione fornisce una panoramica annuale consolidata di tutte le modifiche apportate ai programmi e alle agenzie rispetto allo scenario di riferimento del QFP.

La stessa procedura ***è*** applicata a qualsiasi modifica di un atto giuridico relativo a un'agenzia decentrata che abbia un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Modifica 33

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione B – punto 13

Testo della Commissione	*Modifica*
13. Nella procedura di bilancio ***occorre tenere*** debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.	13. Nella procedura di bilancio ***si tiene*** debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.

Modifica 34

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione B – punto 14

Testo della Commissione	*Modifica*
14. ***Allorché*** la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore delle scuole europee, ***si applica, mutatis mutandis, una procedura analoga per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio dell'Unione***.	14. ***La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio quando*** la creazione ***o l'ampliamento*** di una nuova scuola europea è prevista ***per la prima volta*** dal consiglio superiore delle scuole europee ***attraverso una relazione contenente le informazioni preliminari sulla proposta di creazione o ampliamento della scuola***, ***compresa la relativa incidenza sul bilancio. Non appena il consiglio superiore decide in merito alla creazione o all'ampliamento di una scuola, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una seconda relazione contenente informazioni aggiornate sull'incidenza della decisione sul bilancio.***

Modifica 35

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione B – punto 15

Testo della Commissione	*Modifica*
15. Quando la Commissione presenta una proposta per l'adozione di un atto del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE che potrebbe avere implicazioni rilevanti per il bilancio dell'Unione, ***possono applicarsi*** le modalità indicate di seguito relative a una procedura di controllo di bilancio tra il Parlamento europeo e il Consiglio	15. Quando la Commissione presenta una proposta per l'adozione di un atto del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE che potrebbe avere implicazioni rilevanti per il bilancio dell'Unione, ***si applicano*** le modalità indicate di seguito relative a una procedura di controllo di bilancio tra il Parlamento europeo e il Consiglio

con l'assistenza attiva della Commissione.	con l'assistenza attiva della Commissione.

Modifica 36

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 2
Sezione B – punto 16

Testo della Commissione	*Modifica*
16. La Commissione ***accluderà*** a ogni proposta di atto del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE una valutazione dell'incidenza sul bilancio dell'atto giuridico proposto e ***indicherà*** se l'atto in questione possa, a suo avviso, avere implicazioni rilevanti per il bilancio dell'Unione. Su tale base, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere l'avvio della procedura.	16. La Commissione ***acclude*** a ogni proposta di atto del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE una valutazione dell'incidenza sul bilancio dell'atto giuridico proposto e ***indica*** se l'atto in questione possa, a suo avviso, avere implicazioni rilevanti per il bilancio dell'Unione. Su tale base, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere l'avvio della procedura.
La procedura si ***svolgerà*** nell'ambito di un comitato misto composto da rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio al livello appropriato. La Commissione ***parteciperà*** ai lavori del comitato misto.	La procedura si ***svolge*** nell'ambito di un comitato misto composto da rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio al livello appropriato. La Commissione ***partecipa*** ai lavori del comitato misto.
Fatti salvi i poteri del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio ***avvieranno*** un dialogo costruttivo al fine di giungere a una visione condivisa riguardo all'incidenza sul bilancio dell'atto giuridico previsto, tenendo in debita considerazione l'urgenza della questione.	Fatti salvi i poteri del Consiglio a norma dell'articolo 122 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio ***avviano*** un dialogo costruttivo al fine di giungere a una visione condivisa ***scritta*** riguardo all'incidenza sul bilancio dell'atto giuridico previsto, tenendo in debita considerazione l'urgenza della questione.
La procedura ***dovrebbe svolgersi*** in un periodo non superiore a due mesi***, a meno***	La procedura ***si svolge*** in un periodo non superiore a due mesi ***dalla data di avvio. Qualora sia necessario che*** l'atto in questione ***sia*** adottato prima

che l'atto in questione ***non debba essere*** adottato prima ***di una data determinata o, se*** l'urgenza della questione lo ***richiede, entro un termine più breve fissato dal Consiglio.***	***della scadenza di tale termine di due mesi o qualora*** l'urgenza della questione lo ***richieda, il Parlamento europeo e il Consiglio possono abbreviare tale termine di comune accordo.***

Modifica 37

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione A – titolo

Testo della Commissione	*Modifica*
A. ESECUZIONE DEL BILANCIO, PAGAMENTI ***E*** IMPEGNI DA LIQUIDARE (RAL)	A. ESECUZIONE DEL BILANCIO, PAGAMENTI***,*** IMPEGNI DA LIQUIDARE (RAL) ***E PASSIVITÀ POTENZIALI***

Modifica 38

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione A – punto 19

Testo della Commissione	*Modifica*
19. ***Data la necessità*** di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti di impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali degli impegni da liquidare (RAL), le istituzioni convengono di seguire da vicino le previsioni di pagamento e il livello dei RAL ***per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP***.	19. ***Per garantire che l'Unione possa adempiere i propri obblighi finanziari derivanti dagli impegni esistenti e futuri ai sensi dell'articolo 323 TFUE e al fine*** di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti di impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali degli impegni da liquidare (RAL), le istituzioni convengono di seguire da vicino ***le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti e le passività potenziali e, per ridurre il rischio che***

	l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP, le previsioni di pagamento e il livello dei RAL.
Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme la situazione esistente e le prospettive per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi futuri. Tale valutazione assume la forma di specifiche riunioni interistituzionali al livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce***, a seconda dei casi,*** una descrizione dettagliata della situazione esistente per quanto riguarda l'esecuzione dei pagamenti, le domande di pagamento ricevute e le previsioni rivedute, comprese, se del caso, le previsioni a lungo termine, nonché informazioni ***pertinenti*** sulle passività potenziali.	Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme la situazione esistente e le prospettive per quanto riguarda ***l'assunzione e l'erogazione di prestiti e le passività potenziali nonché*** l'esecuzione del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi futuri. Tale valutazione assume la forma di specifiche riunioni interistituzionali al livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce una descrizione dettagliata della situazione esistente per quanto riguarda l'esecuzione dei pagamenti, ***gli storni,*** le domande di pagamento ricevute e le previsioni rivedute, comprese, se del caso, le previsioni a lungo termine, nonché informazioni ***complete*** sulle passività potenziali ***e la corrispondente copertura di bilancio, comprese le previsioni a lungo termine, le metodologie e gli aggiornamenti in merito all'assunzione e all'erogazione di prestiti***.

Modifica 39

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione B – punto 20 – commi da 2 a 5

Testo della Commissione	*Modifica*
La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione, sull'andamento e sul completamento dei negoziati relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la loro incidenza sul bilancio.	La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione, sull'andamento e sul completamento dei negoziati relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la loro incidenza sul bilancio.
Nell'ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.	Nell'ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure***, nel pieno rispetto delle norme interne di ciascuna istituzione.***
	La Commissione si adopera per completare tempestivamente i negoziati sui nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo degli accordi in materia di pesca, al fine di evitare che i protocolli siano applicati in via provvisoria prima che il Parlamento abbia dato la sua approvazione alla conclusione degli accordi o dei protocolli.
Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca la cui entrata in vigore ***o la cui applicazione provvisoria*** è prevista entro il 1º gennaio dell'esercizio in questione sono inclusi nella linea di bilancio operativa principale.	Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca la cui entrata in vigore è prevista entro il 1º gennaio dell'esercizio in questione sono inclusi nella linea di bilancio operativa principale.
Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca la cui entrata in vigore ***o la cui applicazione provvisoria*** è prevista dopo il 1º gennaio dell'esercizio in questione sono collocati in riserva.	Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca la cui entrata in vigore è prevista dopo il 1º gennaio dell'esercizio in questione sono collocati in riserva.

Modifica 40

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione C – punto 22

Testo della Commissione	*Modifica*
22. L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio, sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"). È consentito un ragionevole margine per azioni impreviste. ***Nessun fondo può essere iscritto in riserva.***	22. L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio, sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"). È consentito un ragionevole margine per azioni impreviste.

Modifica 41

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione C – punto 24 – commi 1 e 2

Testo della Commissione	*Modifica*
24. Ogni anno l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva, trasmesso entro il 15 giugno dell'anno in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione, una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1 e una valutazione del coordinamento e	24. Ogni anno l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva, trasmesso entro il 15 giugno dell'anno in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione, una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1 e una valutazione del coordinamento e

della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo ***organizzando riunioni di consultazione comuni almeno tre volte all'anno,*** nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC***, da convenire al più tardi il 30 novembre di ogni anno. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.***

La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo nel quadro del dialogo ***finanziario e*** politico regolare sulla PESC ***di cui al punto 24 bis***.

Modifica 42

Proposta di accordo interistituzionale
Parte 3
Sezione C – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	24 bis. Il dialogo finanziario e politico regolare sulla PESC riguarda tutte le attività dell'Unione cui dà luogo l'attuazione del capitolo relativo alla PESC, in particolare quelle che comportano spese o passività finanziarie per il bilancio dell'Unione. Esso si svolge almeno cinque volte all'anno, da convenire al più tardi entro il 30 novembre dell'anno n-1. Nel contesto di tale dialogo, l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo conformemente all'articolo 36 TUE, come descritto ai punti 22, 23 e 24 del presente accordo, e garantisce che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione. Il dialogo può coinvolgere rappresentanti speciali dell'Unione europea o, se del caso, commissari. Si svolge in conformità alle norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni.

Modifica 43

Proposta di accordo interistituzionale
Parte IV (nuova)
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE SULLA CONDIZIONALITÀ DELLO STATO DI DIRITTO

Testo della Commissione	*Modifica*
	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE SULLA CONDIZIONALITÀ DELLO STATO DI DIRITTO
	Parte A. Cooperazione
	25 (nuovo). ***La Commissione fornisce al Parlamento e al Consiglio un accesso sistematico, tempestivo, strutturato e sicuro alle informazioni nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e di altre norme relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla condizionalità dello Stato di diritto, tra cui:***
	a. la notifica scritta inviata agli Stati membri;
	b. qualsiasi richiesta di informazioni aggiuntive;
	c. la corrispondenza tra i servizi della Commissione e gli Stati membri;
	d. le osservazioni e le relazioni trasmesse dagli Stati membri;
	e. tutti i documenti interni contenenti analisi giuridiche, valutazioni o altri documenti pertinenti della Commissione, comprese le informazioni pertinenti che la Commissione ha ricevuto dai destinatari finali, che hanno condotto all'adozione di misure, alla proroga, alla modifica o alla revoca delle misure o al mancato avvio delle procedure applicabili.
	26. (nuovo) È concordato un canale di comunicazione

sicuro per salvaguardare la riservatezza, ove necessario.

Parte B. Consultazione e dialogo

27. (nuovo) La Commissione fornisce informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio prima di presentare qualsiasi proposta per l'adozione, la proroga, la modifica o la revoca di misure e tiene conto delle opinioni espresse in tale contesto.

28. La Commissione tiene dialoghi strutturati a cadenza trimestrale con le commissioni competenti del Parlamento europeo per garantire il flusso di informazioni in tempo reale e rafforzare il controllo democratico.

29. Le istituzioni convocano riunioni periodiche ad alto livello al fine di migliorare il coordinamento in relazione al pacchetto di strumenti per lo Stato di diritto.

Parte C. Trasparenza e relazioni annuali

30. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un inventario annuale consolidato di tutte le decisioni relative alla condizionalità per le varie linee di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale.

Modifica 44

Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte A – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Modifica*
	1 bis. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare in modo effettivo le rispettive prerogative di bilancio, le posizioni di bilancio, gli storni o altre notifiche che comportano l'attivazione di scadenze sono presentate tenendo debitamente conto di eventuali periodi di sospensione delle attività, le cui date sono state comunicate in tempo utile e vicendevolmente da tali istituzioni tramite i rispettivi servizi.

Modifica 45

Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte B – punto 2

Testo della Commissione	*Modifica*
2. In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo di bilancio per discutere le priorità di finanziamento del bilancio dell'esercizio successivo. Le discussioni ***terranno*** conto delle priorità politiche dell'Unione individuate ***dalle istituzioni nei documenti pertinenti*** e ***mireranno*** a orientare la procedura di bilancio e ad esaminare in che modo le priorità possano essere rispecchiate al meglio nel bilancio successivo.	2. In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo di bilancio per discutere le ***possibili*** priorità di finanziamento del bilancio dell'esercizio successivo. Le discussioni ***tengono*** conto delle priorità politiche dell'Unione individuate ***dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in quanto autorità di bilancio, in qualunque documento pertinente*** e ***mirano*** a orientare la procedura di bilancio e ad esaminare in che modo le priorità possano essere rispecchiate al meglio nel bilancio successivo.

Modifica 46

Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte D – punto 13

Testo della Commissione	*Modifica*
13. Un trilogo di bilancio ***può essere convocato*** prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.	13. ***È possibile convocare*** un trilogo di bilancio prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.

Modifica 47

Proposta di accordo interistituzionale
Allegato
Parte E – punto 15

Testo della Commissione	*Modifica*
15. Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal	15. Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal

Parlamento europeo, il Consiglio ***dovrebbe confermare*** la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti del presente allegato.	Parlamento europeo, il Consiglio ***conferma*** la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti del presente allegato.

°

° °

130. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Allegato I: Posizione del Parlamento europeo sugli importi (prezzi correnti e prezzi costanti 2025) esclusi i costi del servizio del debito di NGEU

milioni di EUR - prezzi correnti con deflatore del 2 %								
STANZIAMENTI DI IMPEGNO	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**Totale 2028-2034**
1. Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza	**155.131**	**152.647**	**149.516**	**146.740**	**143.070**	**129.536**	**120.725**	**997.366**
2. Competitività, prosperità e sicurezza	**74.825**	**90.966**	**93.066**	**97.694**	**99.148**	**101.491**	**102.507**	**659.697**
3. Europa globale	**27.300**	**27.936**	**28.438**	**34.023**	**39.758**	**40.516**	**41.288**	**239.259**
4. Amministrazione	**14.945**	**15.584**	**16.281**	**16.870**	**17.466**	**18.062**	**18.669**	**117.877**
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	**272.201**	**287.134**	**287.301**	**295.327**	**299.442**	**289.605**	**283.189**	**2.014.198**
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	**271.032**	**305.040**	**300.920**	**296.118**	**279.007**	**275.902**	**267.875**	**1.995.894**
(milioni di EUR - prezzi 2025)								
STANZIAMENTI DI IMPEGNO	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**Totale 2028-2034**
1. Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza	**146.152**	**140.992**	**135.392**	**130.273**	**124.525**	**110.534**	**100.996**	**888.864**
2. Competitività, prosperità e sicurezza	**70.508**	**84.037**	**84.291**	**86.747**	**86.312**	**86.619**	**85.771**	**584.288**

3. Europa globale	**25.727**	**25.810**	**25.758**	**30.214**	**34.615**	**34.583**	**34.551**	**211.260**
4. Amministrazione	**14.083**	**14.397**	**14.746**	**14.980**	**15.205**	**15.415**	**15.621**	**104.449**
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	**256.472**	**265.237**	**260.189**	**262.215**	**260.657**	**247.151**	**236.939**	**1.788.861**
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	**255.399**	**281.809**	**272.552**	**262.944**	**242.892**	**235.479**	**224.145**	**1.775.220**

Allegato II: Posizione del Parlamento europeo sulla ripartizione per programma

Miliardi di EUR - Stanziamenti di impegno (prezzi correnti)	**Proposta relativa al QFP**	**Posizione del PE (1,27 % dell'RNL, rimborso NGEU escluso)**	**Variazione nominale**
Quadro finanziario pluriennale	**1816,89**	**2014,20**	**197,30**
Rubrica 1: Modello sociale europeo e qualità della vita, NGEU escluso	894,22	997,37	103,15
Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza	865,08	972,86	107,79
PAC	*293,70*	*433,01*	*139,31*
di cui: Sostegno al reddito	*293,70*	*320,30*	*26,60*
Zone rurali	*0,00*	*106,41*	*106,41*
*Rete di sicurezza dell'unità**	*6,30*	*6,30*	*0,00*
POSEI (da inserire nel quadro della PAC)	*0,00*	*7,33*	*7,33*
Pesca	*2,00*	*7,29*	*5,29*
Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg) e Fondo di coesione	*228,06*	*306,93*	*78,87*
di cui: FESR	*183,15*	*248,37*	*65,23*
FC	*34,65*	*46,99*	*12,34*
Interreg	*10,26*	*11,57*	*1,30*
Fondo sociale europeo	*0,00*	*124,19*	*124,19*
*Migrazione – Asilo, migrazione e integrazione***	*11,98*	*13,31*	*1,34*
*Migrazione – Gestione delle frontiere e politica comune dei visti***	*15,40*	*17,12*	*1,72*
*Migrazione – Sicurezza interna***	*6,84*	*7,61*	*0,76*
*Strumento dell'UE***	*65,63*	*56,08*	*-9,56*
Non riservati nei piani NRP	*235,17*	*0,00*	*-235,17*
Sostegno alla comunità turco-cipriota	0,44	0,49	0,05
Agenzie decentrate	22,89	22,89	0,00
Margini	5,82	1,13	-4,69

* L'importo di 6,3 miliardi di EUR corrispondente alla rete di sicurezza dell'unità è contabilizzato nell'ambito della PAC

** Totale per i fondi per gli affari interni: 38,04 miliardi di EUR
*** senza tenere conto della rete di sicurezza dell'unità

Miliardi di EUR - Stanziamenti di impegno (prezzi correnti)	**Proposta relativa al QFP**	**Posizione del PE (1,27 % dell'RNL, rimborso NGEU escluso)**	**Variazione nominale**
Rubrica 2: Competitività, prosperità e sicurezza	**589,59**	**659,70**	**70,10**
Fondo europeo per la competitività	234,30	264,35	30,05
di cui: Azioni LIFE	*0,00*	*3,39*	*3,39*
Azioni EU4Health	*0,00*	*10,05*	*10,05*
Orizzonte Europa	175,00	200,00	25,00
EURATOM/ITER	9,79	9,79	0,00
INSC-D (Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare – disattivazione)	0,97	0,97	0,00
Programma Ignalina	0,68	0,68	0,00
MCE (Trasporti, Energia, Mobilità militare)	81,43	91,29	9,86
Programma per il mercato unico e le dogane	6,24	6,87	0,63
Pericles (protezione dell'euro)	0,01	0,01	0,00
Erasmus+	40,83	47,39	6,56
AgoraEU	8,58	10,72	2,14
UCPM+ (Meccanismo unionale di protezione civile e preparazione sanitaria)	10,68	12,42	1,74
Giustizia	0,80	0,89	0,09
Agenzie decentrate	9,80	9,80	0,00
Altre azioni, prerogative	2,49	2,49	0,00
Margini	8,01	2,03	-5,98
Rubrica 3: Europa globale	**215,20**	**239,26**	**24,06**
Europa globale	200,31	225,00	24,69
Politica estera e di sicurezza comune	3,37	3,76	0,39
Paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia	1,00	2,08	1,09
Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)	1,33	1,69	0,36

Altre azioni, prerogative	1,12	1,12	0,00
Margini	8,07	5,59	-2,48
Rubrica 4: Amministrazione	**117,88**	**117,88**	**0,00**

Miliardi di EUR - Stanziamenti di impegno (prezzi costanti 2025)	**Proposta relativa al QFP**	**Posizione del PE (1,27 % dell'RNL, rimborso NGEU escluso)**	**Variazione nominale**
Quadro finanziario pluriennale	**1613,75**	**1788,86**	**175,11**
Rubrica 1: Modello sociale europeo e qualità della vita, NGEU escluso	797,08	888,86	91,78
Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza	771,29	867,19	95,90
PAC	*261,01*	*385,12*	*124,11*
di cui: Sostegno al reddito	*261,01*	*284,65*	*23,64*
Zone rurali	*0,00*	*94,88*	*94,88*
*Rete di sicurezza dell'unità**	*5,60*	*5,60*	*0,00*
POSEI (da inserire nel quadro della PAC)	*0,00*	*6,50*	*6,50*
Pesca	*1,77*	*6,50*	*4,73*
Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg) e Fondo di coesione	*203,72*	*274,34*	*70,62*
di cui: FESR	*163,71*	*222,00*	*58,29*
FC	*30,97*	*42,00*	*11,03*
Interreg	*9,04*	*10,34*	*1,30*
Fondo sociale europeo	*0,00*	*110,73*	*110,73*
*Migrazione – Asilo, migrazione e integrazione***	*10,70*	*11,90*	*1,20*
*Migrazione – Gestione delle frontiere e politica comune dei visti***	*13,76*	*15,30*	*1,54*
*Migrazione – Sicurezza interna***	*6,12*	*6,80*	*0,68*
*Strumento dell'UE***	*58,40*	*50,00*	*-8,40*

Non riservati nei piani NRP	*210,20*	*0,00*	*-210,20*
Sostegno alla comunità turco-cipriota	0,39	0,43	0,04
Agenzie decentrate	20,24	20,24	0,00
Margini	5,16	1,00	-4,16

* L'importo di 5,6 miliardi di EUR corrispondente alla rete di sicurezza dell'unità è contabilizzato nell'ambito della PAC

** Totale per i fondi per gli affari interni: 34,0 miliardi di EUR

*** senza tenere conto della rete di sicurezza dell'unità

Miliardi di EUR - Stanziamenti di impegno (prezzi costanti 2025)	**Proposta relativa al QFP**	**Posizione del PE (1,27 % dell'RNL, rimborso NGEU escluso)**	**Variazione nominale**
Rubrica 2: Competitività, prosperità e sicurezza	**522,21**	**584,29**	**62,08**
Fondo europeo per la competitività	207,40	234,00	26,60
di cui: Azioni LIFE	*0,00*	*3,00*	*3,00*
Azioni EU4Health	*0,00*	*8,90*	*8,90*
Orizzonte Europa	154,88	177,01	22,13
EURATOM/ITER	8,71	8,71	0,00
INSC-D (Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare – disattivazione)	0,85	0,85	0,00
Programma Ignalina	0,60	0,60	0,00
MCE (Trasporti, Energia, Mobilità militare)	72,25	81,00	8,75
Programma per il mercato unico e le dogane	5,54	6,10	0,56
Pericles (protezione dell'euro)	0,01	0,01	0,00
Erasmus+	36,19	42,00	5,81
AgoraEU	7,61	9,50	1,89
UCPM+ (Meccanismo unionale di protezione civile e preparazione sanitaria)	9,46	11,00	1,54
Giustizia	0,71	0,79	0,08
Agenzie decentrate	8,69	8,69	0,00

Altre azioni, prerogative	2,23	2,23	0,00
Margini	7,09	1,80	-5,29
Rubrica 3: Europa globale	**190,02**	**211,26**	**21,24**
Europa globale	176,83	198,63	21,80
Politica estera e di sicurezza comune	2,99	3,34	0,35
Paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia	0,89	1,85	0,96
Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)	1,18	1,50	0,32
Altre azioni, prerogative	1,01	1,01	0,00
Margini	7,13	4,94	-2,19
Rubrica 4: Amministrazione	**104,45**	**104,45**	**0,00**